



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 692

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 22 febbraio 2022

## I N D I C E

### Commissioni riunite

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12<sup>a</sup>  
(Igiene e sanità):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 187)* . . . . . *Pag.* 10

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 188)* . . . . . » 10

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 189)* . . . . . » 11

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 11

*Plenaria* . . . . . » 14

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 19

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 38

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 46

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 52

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)* . . . . . » 61

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)* . . . . . » 62

7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:

*Plenaria* . . . . . » 63

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 68

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 351)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	75
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	75
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 352)</i> . . . . .	»	85
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 243)</i> . . . . .	»	86
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 244)</i> . . . . .	»	87
11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i> . . . . .	»	88
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)</i> . . . . .	»	88
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	89
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 228)</i> . . . . .	»	100
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	100
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	101
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	104
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	115

### **Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*Plenaria* (\*)

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)* . . . . . *Pag.* 139

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . » 140

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

*Plenaria* . . . . . » 141

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 142

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

*Plenaria* . . . . . » 143

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione bicamerale per l'Indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 692° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 febbraio 2022.

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 145
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 146

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 147
---	-----------------

---

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE****9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)****12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)**

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria****1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
**PARENTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

(Esame e rinvio)

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9<sup>a</sup> Commissione, illustra il provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA).

La relazione illustrativa di accompagnamento del disegno di legge di conversione ricorda che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della PSA nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati pari a 34 alla data del 10 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale.

L'articolo 1 del decreto in conversione prevede l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.

Più in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; il piano include la ricognizione (suddivisa per provincia) della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA.

Il comma 2 dispone che i piani siano adottati in conformità:

– al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione in Regione Sardegna 2021-2022 della peste suina, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal Ministero della salute. Tale Piano, come ricorda la suddetta relazione illustrativa, riguarda gli anni 2021 e 2022 e concerne, oltre alla sorveglianza in oggetto, una sezione inerente all'eradicazione in Sardegna; la medesima relazione osserva che il Piano, riguardo al quale la Commissione europea ha comunicato il nulla osta nel mese di dicembre 2021, dovrà essere integrato con una sezione dedicata all'eradicazione nelle suddette Regioni Piemonte e Liguria;

– al «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021.

Il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione (o della provincia autonoma) sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana – Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione».

Ai sensi del comma 4, il piano in esame è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina; tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell'ente territoriale.

Il medesimo comma 4, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l'impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale.

Il comma 5 prevede, in primo luogo, che le regioni e le province autonome attuino i piani in esame avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono eseguiti dal personale del relativo ente di gestione e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari

dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Ai sensi del comma 6, gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere *Trichinella*, confluiscono nel Sistema informativo veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.

Il comma 7, in primo luogo, demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli e prevede che i medesimi parametri siano articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. La suddetta relazione illustrativa indica tra gli oggetti o le misure di tali parametri le recinzioni (aventi la finalità di evitare contatti con animali selvatici e l'accesso all'allevamento da parte di estranei), le strutture per la gestione degli animali morti, le zone filtro per la disinfezione degli operatori prima dell'ingresso, le piazzole per la disinfezione dei mezzi di trasporto, gli interventi di derattizzazione. Il comma 7, inoltre, consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

Il comma 1 del successivo articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.

I compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

Per il caso di mancata adozione nel termine previsto dei suddetti piani regionali (o delle province autonome) di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA, il comma 3 prevede, in primo luogo, l'assegnazione all'ente di un ulteriore termine di trenta giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, e, in caso di inadempimento dell'ente, il conferimento al suddetto Commissario straordi-

nario, da parte del Consiglio dei ministri, del compito di provvedere in via sostitutiva.

Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica (comma 4). Il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5.

La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario (comma 5 citato). A tal fine, la medesima Direzione generale è potenziata con un contingente, non superiore a dieci unità, di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario. Il suddetto personale è collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza (trattamento che resta a carico di quest'ultima).

Il comma 7 prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni di volta in volta interessate.

Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario straordinario. Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato secondo la medesima procedura prevista per il decreto di nomina).

Il comma 8 sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici del suddetto incarico di Commissario straordinario.

Il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente al Parlamento sull'attività del Commissario straordinario.

Il comma 10 esclude la Regione Sardegna dall'ambito di applicazione dell'articolo 2. Come già accennato, in tale Regione è stato già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA – percorso che, secondo la citata relazione illustrativa, «a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus» –.

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo.



In particolare, l'obbligo viene previsto per le ipotesi di rinvenimento nell'ambito delle attività di esecuzione dei piani regionali (o delle province autonome) di cui al precedente articolo 1, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli nonché per i soggetti coinvolti in sinistri con gli esemplari in questione; la segnalazione deve essere effettuata immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro (salvo che il fatto costituisca reato); la sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio.

Infine, gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice BITI (PD), relatrice per la 12<sup>a</sup> Commissione, si associa all'esposizione testé svolta.

La PRESIDENTE propone di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare il termine per la presentazione delle proposte di audizione alle ore 12 di giovedì 24 febbraio, in maniera tale che la fase istruttoria possa essere tempestivamente organizzata e completata nel corso della prossima settimana.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 187**

*Presidenza del Presidente*  
PARRINI

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,20*

*AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DI ANNA MARIA CISINT, SINDACO DI MONFALCONE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1359 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'AMIANTO)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 188**

*Presidenza del Presidente*  
PARRINI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA DI ROBERTO GIMIGLIANO, FUNZIONARIO DIRETTIVO RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO DEL COMUNE DI SANREMO, E DI SERGIO SANTI, IN RAPPRESENTANZA DI ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862 (MODIFICHE DISCIPLINA RAPPRESENTANTI DI LISTA E MEMBRI UFFICIO ELETTORALE)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 189**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Sottocommissione per i pareri**

**157<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(1201-A) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1684-A) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. – Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellare ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni su nuovo testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti.)

Il presidente PARRINI (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con condizioni sul testo.

Esaminati altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere i seguenti pareri:

– sul nuovo testo parere non ostativo, a condizione che, al fine di ridurre le disparità di trattamento tra le fondazioni ITS già accreditate entro la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e quelle già esistenti ma non ancora accreditate, l'articolo 14 sia riformulato nel senso proposto dall'emendamento del relatore 14.100, su cui si esprime altresì parere non ostativo;

– sul subemendamento 14.100/1, per le ragioni su esposte, parere contrario;

– sull'emendamento 11.10 (testo 2) parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD) relatore, illustra gli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 5.2 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2415) Deputato SCHULLIAN ed altri. – Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*) relatore, illustra gli ulteriori relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(988-B) Deputato Maria Chiara GADDA ed altri. – Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*) relatore, esaminate le modiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La sottocommissione conviene.

**(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Parre alla 12<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*) relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere i seguenti pareri:

– sull'emendamento 5.400 parere non ostativo, a condizione che sia indicata la cadenza temporale con la quale la validità della patente

nautica in oggetto deve essere sottoposta alla valutazione della Commissione medica locale;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **Plenaria**

### **319<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Granato è entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Grimani.

Riferisce quindi l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di esaminare prioritariamente i provvedimenti a cui i Gruppi annettono particolare rilevanza e su cui si possa costruire un'ampia convergenza.

Si è pertanto concordato di avviare l'esame dei disegni di legge n. 2462 («Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico»), su segnalazione del gruppo di Forza Italia; n. 2229 («Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza») e n. 1444 («Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia») su indicazione del gruppo della Lega; n. 2495 («Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi»), su richiesta del gruppo del Movimento 5 stelle,

che ha altresì richiesto di proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1650 («Imprese sociali di comunità»).

Il gruppo di Forza Italia, inoltre, ha chiesto di esaminare il disegno di legge n. 2461 (Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235) assegnato in seduta riunita con la Commissione giustizia; il senatore Bressa invece ha chiesto di proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 10 e connessi (lingue minoritarie) in riunita con la 3<sup>a</sup> Commissione. La calendarizzazione verrà concordata nelle competenti sedi.

Avverte, infine, che l'Atto Camera n. 3431 (decreto-legge n. 228 del 2021, recante proroga di termini legislativi), che sarà trasmesso nella giornata di oggi al Senato e assegnato verosimilmente alla 1<sup>a</sup> Commissione, è già calendarizzato in Aula giovedì mattina, essendo prevista la scadenza per il 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Garruti ha chiesto di rinviare l'esame a domani perché impegnato nella riunione dei Capigruppo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di sapere quando è prevista la votazione dello schema di parere.

Il PRESIDENTE precisa che nella seduta di domani il relatore procederà solo alla illustrazione. I commissari potranno già fargli pervenire proposte da inserire nel testo.

Non essendoci richieste di intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(862) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre 2021.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali programmate. Tuttavia, a seguito della richiesta formulata dal senatore Toninelli nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, appena conclusa, di esaminare in via prioritaria altri disegni di legge, dispone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 settembre 2021.

Il presidente PARRINI (*PD*) relatore, comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali programmate.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, dalle audizioni, sono emersi spunti di riflessione su un tema solo apparentemente circoscritto a poche aree del Paese, ma in realtà di rilievo nazionale e quindi da approfondire come tale. Infatti, sebbene l'impiego dell'amianto sia ormai superato, grazie al contributo della scienza che ne ha accertato la pericolosità per la salute pubblica, è ancora necessario intervenire su tutto il territorio nazionale per rimuovere le coperture realizzate con questo materiale.

Pertanto, ritiene meritevole di sostegno il disegno di legge in esame, che propone di istituire una Giornata nazionale per le vittime dell'amianto, in segno di memoria per quanto accaduto in passato e di monito per il futuro.

Segnala che alcuni auditi hanno proposto di prevedere un meccanismo premiale per i Comuni che si distingueranno nell'attività di bonifica. Se vi fosse un'ampia condivisione, si potrebbe apportare questa modifica al testo e approvarlo in tempi rapidi, per sottoporlo quanto prima all'esame dell'Assemblea.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) concorda con le considerazioni del senatore Augussori. In realtà, ritiene che l'istituzione di Giornate celebrative non sia il modo migliore per offrire un sostegno efficace alle comunità colpite dalle patologie connesse all'esposizione all'amianto. È tuttavia evidente la necessità di affrontare questo problema, che – sebbene non sia in primo piano nel dibattito pubblico – coinvolge migliaia di cittadini. Ancora oggi, infatti, ci sono capannoni con la copertura in amianto abbando-



nati e in grave stato di deterioramento, che richiedono urgenti interventi di bonifica. È quindi opportuno prevedere aiuti per i Comuni che devono provvedere in tal senso.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Ritiene che si possa procedere alla fissazione del termine per gli emendamenti.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) valuta non necessaria l'istituzione di un Comitato ristretto in questa fase, a meno che non ci siano richieste specifiche in tal senso. Se vi fosse l'accordo di tutti i Gruppi, si potrebbe predisporre una proposta di modifica per prevedere un sostegno ai Comuni che si impegneranno nelle attività di bonifica dall'amianto.

Il PRESIDENTE ricorda che il Comitato ristretto ha lo scopo di trovare una sintesi tra gli emendamenti e in tale direzione vi si può ricorrere sia prima della fase emendativa, per affinare il testo base, sia dopo la presentazione degli emendamenti, per trovare un accordo sulle proposte da approvare.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che si potrà discutere anche informalmente dell'eventuale proposta emendativa. In ogni caso, si rimette alla Commissione.

Non essendoci richieste di istituire un Comitato ristretto, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 15 di lunedì 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha predisposto un nuovo testo, già inviato informalmente ai componenti della Commissione.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il testo adottato in sede di Comitato ristretto presenta differenze sostanziali rispetto a quello in titolo.

La relatrice VALENTE (*PD*) sottolinea di aver illustrato nella riunione del Comitato ristretto le principali novità che sarebbero state introdotte nel nuovo testo e che in quella sede non vi erano state obiezioni.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) precisa di non aver potuto partecipare alla scorsa riunione del Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE rileva che, da un punto di vista metodologico, la procedura seguita è stata corretta: nella scorsa riunione del Comitato ristretto, la relatrice aveva annunciato la predisposizione di un nuovo testo, che sarebbe poi stato presentato in plenaria per essere eventualmente adottato come testo base. Tuttavia, se si avverte l'esigenza di discutere su questioni sostanziali, sarebbe opportuno farlo in una sede ristretta.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) conferma che le questioni che intende porre riguardano il merito del provvedimento.

La relatrice VALENTE (*PD*) ritiene che si possa discutere anche in plenaria delle eventuali correzioni da apportare al testo, per non appesantire l'iter del disegno di legge, a meno che non si tratti di questioni particolarmente complesse.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene preferibile convocare una ulteriore riunione del Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta della senatrice Riccardi, propone di convocare al più presto una nuova riunione del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 862 (Modifiche disciplina rappresentanti di lista e membri ufficio elettorale) e 1359 (Istituzione della giornata in memoria delle vittime dell'amianto) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria****273<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale** (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice D'ANGELO (M5S) chiede di lasciare aperta la discussione generale per consentire ai Gruppi di fare il punto su quanto emerso dalle audizioni.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) auspica tuttavia che la discussione generale possa concludersi in tempi brevi, sottolineando l'urgenza dell'approvazione di tale disegno di legge.

La senatrice D'ANGELO (M5S) condivide l'intervento del senatore Pellegrini ma fa presente che, pur nel rispetto di tempi ristretti, si tratta di un provvedimento importante atteso dal mondo professionale e sul quale urge un approfondimento.

Il PRESIDENTE propone quindi un cronoprogramma che preveda la chiusura della discussione generale entro martedì prossimo, per poi procedere all'indicazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore BALBONI (*FdI*) chiede che si possa fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ritiene non sia possibile farlo oggi per ragioni di ordine dei lavori sottese alla stessa lettera delle disposizioni regolamentari; tuttavia ipotizza che, alla luce dell'enunciato cronoprogramma, la fissazione del termine per gli emendamenti cadrà tra 8 ed il 10 marzo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(170) *Laura GARAVINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

(286) *Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*

(2102) *Paola BINETTI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli*

(2276) *Simona Flavia MALPEZZI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome*

(2293) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli*

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che si danno per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e che il disegno di legge n. 1025 è stato ritirato dalla senatrice Maiorino, ora formalmente correlatrice.

La relatrice MAIORINO (*M5S*) preannuncia un disegno di legge a firma del proprio gruppo; il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che verrà depositato a breve anche il disegno di legge del gruppo della Lega e chiede pertanto la posticipazione del termine per l'indicazione degli esperti da udire su tale materia, rispetto a quanto era stato fissato nella precedente fase procedurale.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da udire al 4 marzo prossimo, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e sospensione)

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), relatore, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2021: presentato dal Governo il 13 luglio 2021 e approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 16 dicembre scorso, si compone di 20 articoli.

Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 9, il quale delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (n. 2017/1939), attuato dal recente decreto legislativo n. 9 del 2021 – di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti. In particolare, in base al comma 1 la delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge; i provvedimenti attuativi dovranno essere volti al «compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, già attuato con il decreto legislativo n. 9 del 2021, emanato in base all'art. 4 della legge di delegazione europea 2018; la modifica alla disciplina della competenza prevista dal codice di rito dovrà riguardare tutti i «reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata». In relazione a questo ampio catalogo di reati – che al momento è sprovvisto di una codificazione normativa – il Governo dovrà prevedere sempre la competenza degli uffici giudiziari distrettuali (e dunque tanto della procura distrettuale quanto del tribunale capoluogo del distretto), anche nelle ipotesi in cui la Procura europea, apprezzate le circostanze, decida di non esercitare le proprie funzioni, lasciando le indagini e l'azione penale alle autorità nazionali.

Il disegno di legge prevede dunque un'inversione di rotta rispetto al principio e criterio direttivo per l'attuazione della Procura europea contenuto nella legge n. 117 del 2019 che, all'articolo 4, comma 3, lett. i), ha delegato il Governo ad «apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371». Questo cambiamento, con il conseguente aumento dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto, è motivato dalla relazione illustrativa con l'esigenza di «contenere, nei limiti del pos-

sibile, la frequenza e la durata degli spostamenti dei procuratori europei delegati durante la fase processuale». Si ricorda, infatti, che il decreto ministeriale 15 aprile 2021, facendo seguito al decreto legislativo n. 9 del 2021 e all'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il Procuratore europeo, ha determinato nel numero di 20 i procuratori europei delegati ed ha individuato le loro 9 sedi di servizio.

La previsione che ad oggi impone ai procuratori europei delegati (detti anche PED) di svolgere le funzioni requirenti dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'UE, unita alla disposizione che individua in 20 i procuratori europei delegati che operano sul territorio nazionale, rende particolarmente disagiata a questi magistrati l'esercizio delle funzioni, obbligandoli a frequenti spostamenti tra i vari tribunali dei diversi distretti di corte d'appello nei quali operano. Tale circostanza, peraltro, non è sfuggita al Consiglio Superiore della magistratura che, nel parere reso il 23 marzo 2021 in merito alla proposta di accordo con il procuratore capo europeo, ha rilevato che la circostanza che «i due/tre PED che opereranno presso le varie sedi si troveranno ad esercitare le proprie funzioni almeno in due distretti, in alcuni casi addirittura quattro (come i PED assegnati alla sede di Roma [...] o alla sede di Palermo [...]), comprendenti numerosi uffici giudiziari dislocati anche in regioni diverse», comporterà che tali magistrati «dovranno coordinare le indagini in ambiti territoriali molto vasti, ma soprattutto garantire la presenza in udienza, in primo e secondo grado, presso numerosi uffici giudiziari, tra loro distanti, e non sempre raggiungibili con i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione della Giustizia (si pensi ai PED assegnati alla sede di Roma che comprende anche la Sardegna)». Per ovviare a queste difficoltà il disegno di legge delega il Governo ad attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto i procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ciò infatti consentirà di circoscrivere le attività di ciascun procuratore europeo delegato nei 2 (o 3) tribunali distrettuali sui quali si estende l'operatività della sua sede. Il comma 2 dell'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria: l'attuazione della delega non dovrà dunque comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni dovranno provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 11 che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo *Eurojust*). La delega concerne, tra l'altro: le procedure di nomina nonché la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di *Eurojust* e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento

nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento. Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727, attenendosi ai principi e criteri direttivi specificati al comma 2. In particolare il Governo dovrà definire le procedure di nomina, la posizione giuridica ed economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di *Eurojust*, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad incarichi internazionali o sovranazionali analoghi in relazione alle attività svolte. In proposito si osserva che l'incarico di membro nazionale, competente ad esercitare funzioni in materia di cooperazione giudiziaria e di coordinamento investigativo internazionale, è solo per alcuni aspetti assimilabile a quello del procuratore europeo (per le attività di coordinamento) mentre non si rinvencono altri soggetti con analoga natura e compiti nel panorama internazionale. Del tutto peculiare è il «doppio cappello» che ha il membro nazionale, quale esponente del suo sistema giudiziario, inserito nel circuito informativo nazionale, e di membro di un'Agenzia europea, quale componente del Collegio. Sarebbe sul punto necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 art. 7 del Regolamento 1727/2018 su *Eurojust*, secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, hanno lo stesso stato di giudici, pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (lettera a); individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede di *Eurojust* (lettera b); prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori (rispetto alla previsione di un assistente e un aggiunto previsti dall'art 7 par. 2 del Reg. 2017/1727) nel limite massimo di 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto. Poiché l'art. 7 par. 2 richiamato prevede che il membro nazionale sarà assistito da un sostituto ed un assistente (dotazione minima obbligatoria), ne deriva che la composizione massima dell'ufficio potrà essere, secondo i criteri della delega, di 6 componenti. In merito si osserva che già oggi l'Ufficio italiano è composto da 6 componenti, di cui 4 magistrati e 2 esperti nazionali distaccati. La limitazione numerica contrasta dunque con la costante crescita operativa dell'agenzia e con le prospettive di ulteriore crescita ed introduce un limite non previsto nel Regolamento. Quest'ultimo, infatti, prevede, all'art. 7 comma terzo, che più *deputy* ed assistenti (*additional deputies and assistants*) possono essere nominati ed avere, d'intesa con il collegio, il loro posto di lavoro ad *Eurojust*, senza porre alcun limite. In conclusione sarebbe preferibile una previsione elastica, come già contenuta nel Regolamento, circa la possibilità di nominare

più assistenti, in linea con il Regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali.

Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie: l'art. 80 del Regolamento 1727/2018 espressamente prevede norme transitorie per quanto riguarda il membro nazionale, con possibilità di estensione del suo mandato secondo le previsioni di cui all'art. 7 comma quinto del Regolamento (per la durata di cinque anni). Sarebbe utile una norma transitoria anche nella normativa italiana, per i magistrati italiani già in carica ad *Eurojust*, al fine di: eliminare ogni incertezza applicativa (lettera c); armonizzare la normativa interna per consentire l'effettivo esercizio dei poteri dei membri nazionali di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5 del regolamento (lettera d); regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (lettera e); disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento, nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale (lettera f). Infine il Governo, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, è delegato a modificare le disposizioni processuali e ordinamentali e coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento (lettera g). Il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari dell'articolo in esame.

Ancora, l'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Nel dettaglio il comma 1 della disposizione delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il comma 2 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In primo luogo il legislatore delegato deve prevedere l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione». Sono espressamente fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (elencati dall'articolo 3 par. 1 del regolamento) e quelle (contenute negli articoli 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f) del regolamento) che, in materia di reati tributari, doganali e valutari precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecu-



zione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio (lettera a)). In secondo luogo, il Governo deve prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione (lettera b)). Ancora, il Governo è chiamato ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, par. 2, del regolamento, consentendo nel contempo la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione. In quest'ultima ipotesi l'autorità giudiziaria nazionale deve informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Inoltre deve essere previsto l'inoltro di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (lettera c)).

In quarto luogo, nell'esercizio della delega il legislatore deve prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia – quale Stato di esecuzione – a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia (lettera d)). Il disegno di legge demanda al Governo, in sede di esercizio della delega, la definizione delle regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (lettera e)). L'articolo 12 reca poi, alla lettera f) del comma 2, specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'adeguare la normativa nazionale alle regole specificamente dettate dal regolamento con riguardo al riconoscimento, all'esecuzione e alla trasmissione dei provvedimenti di sequestro. Con particolare riguardo alla procedura passiva il legislatore delegato deve: individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, n. 9), del regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale; disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero (PM) e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo; prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata. Relativamente alla procedura passiva il Governo deve individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, par. 1, n. 8), del regolamento la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

La lettera g) detta invece i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla procedura passiva (nn. 1- 6) si richiede al legislatore delegato di: individuare quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca la corte di appello (conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), determinandone la competenza territoriale secondo criteri omogenei a quelli individuati con riguardo alla procedura passiva dei provvedimenti di confisca; disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall'altro che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, coloro che – sulla base degli atti – risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura; prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il ricorso per cassazione, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione; prevedere, infine, che all'esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e alla destinazione dei beni confiscati, si applichino – nei limiti della compatibilità – le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015 (Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

Relativamente alla procedura attiva (nn. 7 e 8), il Governo deve, da un lato, individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca nei casi di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e, dall'altro, predisporre un meccanismo volto ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, par. 1, lett. g) del regolamento. Si vuole in altre parole prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto, consentendo alla persona processata *in absentia* di accedere ad un rimedio 'restitutorio' allorquando non ricorra alcuna delle condizioni contemplate dalla citata disposizione regolamentare.

L'articolo 12, infine, riconosce al Governo nell'esercizio della delega la possibilità di: adottare eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015

(da realizzarsi, ove opportuno, anche «accorpendo la complessiva disciplina in un testo normativo unitario» (lettera h); apportare le necessarie modifiche agli articoli 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio) e 552 (Decreto di citazione a giudizio) c.p.p. – si tratta dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale, come ricorda la relazione illustrativa – sì da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto al punto i) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento di essere «informato in tempo utile del fatto che [il] provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio» (lettera i); prevedere ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili ed abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del regolamento (lettera l). Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 13, il quale reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La disposizione stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della predetta direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva; curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti; operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Infine afferisce a profili di competenza della Commissione l'articolo 14 che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni

sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726) (comma 1).

Nel dettaglio il comma 2 stabilisce anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012: apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili; assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali; adottare – al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati – ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi. Essi sono quelli emanati in attuazione: della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario; della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

La proposta del relatore è che la Commissione, con le osservazioni sull'articolo 11 – che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust) – esprima parere favorevole sulle parti di competenza illustrate.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) esprime alcune perplessità nel merito del provvedimento del Governo, soprattutto nella parte in cui si prevede una vera e propria cessione della sovranità giudiziaria in favore delle autorità europee.

Il PRESIDENTE sospende la trattazione della questione per consentire adeguati approfondimenti sul tema.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), prima di procedere alla puntuale disamina del disegno di legge in titolo ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista nell'ordinamento nazionale dal 2009, ma è stata in concreto adottata solo con la legge n. 124 del 2017. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha ribadito la necessità di rispettare la sua cadenza annuale, «essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico». Secondo quanto esposto nel PNRR, una prima serie di misure in materia concorrenziale avrebbe dovuto essere presentata a luglio 2021 per entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022, tenendo conto della Segnalazione adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel marzo 2021, considerato che la legge annuale sulla concorrenza fa parte della missione 1, componente 2, Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.

Venendo al merito, il disegno di legge n. 2469, collegato alla manovra di finanza pubblica, si compone di 32 articoli. Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 9, che interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori. A tale riguardo si ricorda che l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva introdotto delle misure finalizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, istituendo l'Autorità di regolazione dei trasporti. Nello specifico, per quanto attiene alle forme di risoluzione delle controversie, il richiamato articolo 37, al comma 3, lettera h), in materia di controversie tra esercenti e utenti, già prevede che l'Autorità promuova l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle suddette controversie. L'articolo 9 interviene ora al fine di rafforzare la tutela degli utenti e dei consumatori: in particolare al comma 1 si prevede che l'Autorità possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori mediante procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il comma 2, invece, prevede che la disposizione

introdotta dal comma 1 acquisti efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e si applichi alle procedure iniziate successivamente a tale termine.

Di interesse poi, della Commissione è anche l'articolo 10 che modifica la disciplina dei controlli sulle società partecipate, attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, innovando, al contempo, l'oggetto e le modalità di tale controllo. La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente). A tal fine l'articolo in esame reca novelle agli articoli 5 e 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). In particolare, viene sostituito il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175, attribuendo, come detto, alle sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. Nel testo vigente, tale competenza è attribuita: alle sezioni riunite in sede di controllo per i soli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali; alla sezione regionale di controllo per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione; alla sezione del controllo sugli enti per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958. La novella mira quindi ad attribuire alle sole sezioni riunite una competenza attualmente attribuita a più sezioni della Corte dei conti. Secondo la novella al medesimo comma 4 dell'articolo 5 del testo unico, le sezioni riunite esprimono un parere sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Un'ulteriore modifica riguarda il comma 3 dell'articolo 5, che oggi stabilisce che l'atto deliberativo (di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta) sia inviato dall'amministrazione interessata alla Corte dei conti «a fini conoscitivi». Con una modifica a tale comma 3, si propone di introdurre il riferimento «ai fini di quanto previsto dal comma 4», in luogo della finalità meramente conoscitiva del controllo qui attribuito alle sezioni riunite. L'ulteriore novella recata dall'articolo in esame prevede la modifica dell'articolo 20, comma 9, il quale oggi stabilisce che si proceda alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, da parte del conservatore del registro, della società a controllo pubblico che, secondo il testo vigente, «per oltre tre anni consecutivi», non abbia depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbia compiuto atti di gestione. Con la modifica in esame si prevede che tale sanzione si applichi in caso di mancato deposito del bilancio ovvero in

caso di mancata effettuazione di atti di gestione per oltre due anni consecutivi.

Si segnala poi l'articolo 13 in materia di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati. Tale disposizione (oltre a modificare la disciplina sull'accREDITAMENTO istituzionale – da parte della regione – relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti, sopprimendo peraltro la possibilità di un accREDITAMENTO provvisorio) interviene sulla disciplina relativa alla selezione dei soggetti privati (strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari), titolari di accREDITAMENTO, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. La riformulazione, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito *Internet* istituzionale, relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accREDITAMENTO istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

L'articolo 18 modifica, poi, la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare la disposizione interviene sulla composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; sopprime la possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; individua gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

L'articolo 21 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche. In particolare, con l'articolo viene vietata ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche la possibilità di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori. L'articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lett. a)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lett. b)) e sul trattamento delle imprese comuni (lett. c)). Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE). Ancora, l'articolo 29 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra

imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (*iuris tantum*) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. L'articolo 30 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

L'articolo 31 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: l'AGCOM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. A tal fine, viene integrato l'articolo 12 e introdotto l'articolo 16-*bis* nella legge n. 287/1990.

Infine segnala il parere espresso dal Garante, in particolare sull'articolo 32 e la sua ricaduta giurisdizionale che necessita di adeguato approfondimento, relativamente alla riforma della disciplina delle procedure di selezione dei membri delle Autorità indipendenti. La norma, in particolare, demanda ai soggetti titolari del potere di nomina l'istituzione di una commissione tecnica, composta – nel rispetto del principio della parità di genere – da cinque membri, dotati di requisiti di «indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza». Una specifica clausola di salvaguardia (all'ultimo periodo del comma 1) ribadisce l'autonomia delle Camere – e dei rispettivi Presidenti – ai fini della disciplina delle procedure di nomina di rispettiva competenza: per il Garante andrebbe individuato l'organo legittimato alla risoluzione delle controversie in questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Ripresa dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Si riprende l'esame, sospeso precedentemente.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) in sede di dichiarazione di voto esprime le proprie perplessità sul fatto che si conceda l'esercizio di fun-



zioni giurisdizionali ad organi sovranazionali, rinunciando a porzioni di sovranità nazionale; annuncia pertanto la astensione del proprio gruppo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), nella dichiarazione di voto favorevole del proprio Gruppo, segnala come si tratti di un provvedimento che viene recepito già con grave ritardo, in ragione del quale ritardo si paventa anzi il rischio di una procedura d'infrazione comunitaria; sottolinea che la cessione di porzioni di sovranità ad organi sovranazionali fa parte del sistema di cooperazione giudiziaria europea che, ormai, è ampiamente consolidato nel nostro ordinamento (ispirato al principio di integrazione con l'ordinamento euro-unitario).

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia la propria astensione.

La proposta di parere del senatore Grasso, messa ai voti previa verifica del numero legale, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2356) CALIENDO ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE riassume, in vece del relatore assente, l'*iter* in corso e l'attesa del parere della Quinta Commissione.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) interviene chiedendo al Sottosegretario chiarimenti in merito ai provvedimenti relativi alla geografia giudiziaria, riportati all'interno del decreto «mille-proroghe».

Il sottosegretario SISTO conferma che l'articolo 9 comma 4-*quinquies* del testo licenziato dalla Camera dispone una proroga fino al 1° gennaio 2024 per le sedi giudiziarie abruzzesi oggetto del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(76) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali**

**(81) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora**

**(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali**

(845) *URSO ed altri. – Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) *Rosellina SBRANA. – Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1078) *PERILLI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1344) *Julia UNTERBERGER ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) *BRUZZONE ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

– e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913 e 1045 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso l'8 febbraio scorso.

La relatrice CIRINNÀ (PD) chiede, quando il correlatore sarà presente, di procedere alle votazioni degli emendamenti, essendo decorso il termine senza che la Commissione bilancio abbia espresso il proprio parere.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1870) *Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia*

(2097) *BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara*

(2130) *OSTELLARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura*

(Doc. XXII, n. 26) *BERNINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante l'assenza del senatore Caliendo, su richiesta della senatrice MODENA (FIBP-UDC) il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) annuncia il deposito di una scheda di chiarificazione relativa al disegno di legge di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura a sua firma:

lo mette a disposizione della Commissione a scopo istruttorio, per proiettare sulla regione Puglia una simulazione del suo effetto.

Il PRESIDENTE dispone che il documento testé sottoposto sia messo a disposizione dei componenti della Commissione nell'area condivisa *Intranet* «Theca».

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti sottoposti a regime carcerario italiano**

Il PRESIDENTE porta all'attenzione della Commissione la necessità di riprendere l'attività relativa all'indagine in titolo, avviata nei primi mesi del 2020 poi sospesa a causa delle vicissitudini emergenziali connesse all'emergenza pandemica: propone ai Gruppi di tracciare un programma delle attività da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle. Esse dovranno contemplare l'audizione del nuovo titolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quando sarà individuato.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario SISTO conferma che la procedura di individuazione del successore del dottor Petralia è in corso.

Per il senatore CUCCA (*IV-PSI*) le uniche missioni fuori sede ammissibili dovrebbero essere visite istituzionali all'interno delle carceri, per toccare con mano lo stato della situazione carceraria; auspica tuttavia semplificazione e accelerazione nella trattazione delle indagini conoscitive.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) condivide l'opinione del senatore Cucca e ritiene urgente lo svolgimento di un sopralluogo in una delle carceri italiane, soprattutto in un momento particolarmente delicato per la mancanza di personale, per le situazioni emergenziali connesse alla pandemia ed ai continui movimenti di protesta all'interno del sistema carcerario.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi, nell'ambito della procedura sopra delineata, di individuare una sede carceraria che potrebbe essere oggetto di una visita da parte della Commissione, al fine di svolgere un'adeguata istruttoria sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

**Indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie**

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia la sua disponibilità a seguire da relatore, unitamente al senatore Lomuti, i lavori della indagine conoscitiva in titolo.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi di tracciare un programma delle audizioni da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

**Indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione**

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi di tracciare un programma delle attività da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso favorevole con la seguente osservazione:

– all'articolo 11 sarebbe necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 art. 7 del Regolamento 1727/2018 su Eurojust, secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, hanno lo stesso stato di giudici, pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (lettera a);

sarebbe inoltre preferibile una previsione più elastica circa la possibilità di nominare più assistenti, in linea con il Regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali. Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria****130<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Stefania CRAXI (*FIBP-UDC*), relatore, illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di 20 articoli, riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A, oltre ai principi e ai criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 5 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

Passa quindi a riferire sulle singole disposizioni, precisando innanzitutto che esse si riferiscono a settori molto eterogenei tra loro – dalle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere alla protezione dei consumatori, dal *crowdfunding* per le imprese alle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, dalle misure per il benessere degli animali alla cooperazione giudiziaria penale -, interessando in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le competenze della Commissione.

Alcuni marginali profili di interesse – in relazione al tema della internazionalizzazione delle aziende italiane stanti gli aspetti transfrontalieri

ivi disciplinati – sono contenuti nell’articolo 3, che stabilisce che, nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo debba osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici. In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell’Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.

Aspetti di relativo interesse, per il riferimento a forme di cooperazione internazionale sia pure afferenti all’ambito giudiziario, si rinvencono con riferimento all’articolo 11, che contiene i principi e i criteri per l’esercizio della delega per l’adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo *Eurojust*). La delega concerne, tra l’altro, le procedure di nomina nonché la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di *Eurojust* e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori, nonché l’effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l’accesso dello stesso alle informazioni utili per l’esercizio dell’attività. Ulteriori aspetti della delega riguardano la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l’abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

Sempre con riferimento alla cooperazione internazionale in ambito giudiziario, l’articolo 14 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari.

A fini meramente informativi segnala poi che, secondo quanto riportato dalla banca dati EUR-Infra del Dipartimento per le politiche europee, alla data del 2 dicembre 2021 le procedure di infrazione aperte a carico dell’Italia ammontavano a 102, di cui 65 per violazione del diritto dell’Unione e 37 per mancato recepimento di direttive. Quelle relative alla materia degli affari esteri sono due, entrambe per violazione del diritto dell’Unione, rispettivamente con riferimento ai Trattati bilaterali di investimento (TBI) del nostro Paese con Stati membri dell’Unione europea come Bulgaria, Malta e Slovenia (procedura n. 2021\_2243) e alla mancata

conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione russa (procedura n. 2010\_2185).

Conclude preannunciando che proporrà di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Il presidente PETROCELLI (*M5S*) dichiara aperta la discussione generale.

Il vice ministro Marina SERENI ringrazia la relatrice per l'ampia disamina, segnalando come, con riferimento alle procedure di infrazione richiamate ed ascrivibili alla materia degli affari esteri, la Farnesina non sia l'Amministrazione competente per le eventuali modifiche normative necessarie.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare alla prossima seduta utile la conclusione dell'esame, onde valutare la possibilità di sollecitare il relatore a formulare specifiche osservazioni sul provvedimento.

Il presidente PETROCELLI propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 353)**

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame e rinvio)

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*), relatrice, illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, concernente l'individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti da enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*.

Rammenta, in primo luogo, la disciplina legislativa che regola tale decreto, richiamando l'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), l'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2020, e la legge di bilancio per il 2022, che ha stanziato



per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici una somma complessiva pari a 778.000 euro, in linea con gli stanziamenti degli anni passati.

Rammenta, poi, come a seguito dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti e della firma del decreto da parte del Ministro, si procederà alla pubblicazione di un bando per la presentazione dei progetti di ricerca, pubblicato sul sito istituzionale della Farnesina, in cui saranno indicati i requisiti per la presentazione delle richieste di contributo, le priorità tematiche, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da produrre e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per i progetti. L'esame delle istanze pervenute – e la successiva selezione dei progetti da finanziare – sarà effettuato a cura di una Commissione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presieduta dal Direttore dell'Unità di analisi e programmazione della Segreteria Generale del Ministero stesso, composta dai rappresentanti delle Direzioni generali e dei Servizi competenti per materia.

Le priorità tematiche per l'anno 2022, individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto in esame, sono incentrate su 4 grandi aree (in diminuzione rispetto alle 12 dello scorso anno) relative, rispettivamente, alle questioni della *Pace*, delle *Persone*, del *Pianeta* e della *Prosperità*.

Evidenzia come tali aree siano state elaborate sulla base di una consultazione svolta dalle Unità di Analisi e Programmazione, Statistica e Documentazione Storica (UAP-SDS) della nuova Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (DGDP), struttura di cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è dotato di recente con l'obiettivo di rendere il «*soft power* italiano» uno strumento sempre più efficace di influenza e di costruzione di un consenso globale sui temi che il Paese considera prioritari.

Come rimarcato nel documento, la definizione delle priorità tematiche per il 2022 ha tenuto conto di tre elementi fondamentali. Innanzitutto della necessità di focalizzare l'attenzione sugli effetti di medio e lungo termine della pandemia sulle aree geografiche e sui temi di maggiore interesse per la politica estera italiana e, più in generale, di individuare le principali tendenze geopolitiche che si stanno delineando come conseguenza della più ampia fase di transizione che caratterizza l'attuale scenario internazionale, a partire dall'impatto delle nuove tecnologie sugli equilibri globali e sul contesto di sicurezza.

In secondo luogo, il documento rileva la necessità di alimentare un percorso di riflessione, nel solco dell'eredità lasciata dalla presidenza italiana del G20 e dal partenariato italo-britannico al vertice della COP26, sul contributo che, anche in futuro, l'Italia potrà dare alla definizione delle priorità dell'agenda globale. Appare, in tale prospettiva, essenziale per l'insieme del Sistema-Italia, definire strategie volte al rafforzamento della capacità di previsione e di programmazione, con il duplice obiettivo di accrescere la resilienza del Paese e promuovere lo sviluppo di una politica estera più consapevole e propositiva.

Da ultimo, il documento sottolinea la particolare attenzione dedicata a progetti che propongano un taglio innovativo, finalizzato a rafforzare la capacità di previsione strategica e di analisi predittiva al servizio della politica estera italiana, soprattutto in funzione della prevenzione delle crisi internazionali.

Passando a illustrare le singole priorità tematiche individuate dal testo, si sofferma sulla prima priorità tematica, denominata *Programmare per la pace*, con la quale si intende porre l'accento innanzitutto sulle crisi regionali e sul ruolo che l'Italia e l'Unione europea devono poter avere in tali ambiti, nonché sui nuovi scenari globali che tratteggiano la realtà di un mondo sempre più interconnesso, volatile e competitivo, segnato dalla conflittualità tra le grandi potenze e dall'impatto della pandemia da COVID. In tale contesto vengono altresì richiamati i temi, in relazione alla nuova area di «vicinato mediterraneo», della stabilizzazione della Libia e del Sahel, oltre quelli afferenti al Medio Oriente, in particolare con riferimento alla transizione in atto in Iraq, alla nuova politica statunitense nell'area, all'analisi della politica regionale dell'Iran, al futuro impegno della comunità internazionale in Afghanistan, fino alla normalizzazione dei rapporti tra Israele ed alcuni Stati arabi. Attenzione viene dedicata anche ai temi delle minacce *cyber* e della sicurezza cibernetica, al contrasto alle minacce trasversali e alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, in un'ottica multidimensionale, multilaterale ma anche incentrata sulle iniziative assunte dall'Italia, a partire dall'apporto della nostra diplomazia giuridica. Una specifica attenzione sarà inoltre riservata alla crisi del sistema-liberaldemocratico, alla cooperazione tra le democrazie, all'efficacia del sistema multilaterale e delle Nazioni Unite, oltre che alla riflessione sullo sviluppo dell'autonomia strategica dell'Unione europea come attore globale. Da ultimo, sempre nell'ambito della prima priorità, sono posti in rilievo anche i temi relativi all'azione dell'Italia nel quadro delle collaborazioni con le organizzazioni regionali, all'impatto delle minacce climatiche in termini di sicurezza e di dinamiche migratorie nella regione euro-mediterranea, oltre alle questioni dell'allargamento ai Balcani occidentali, delle politiche di vicinato, del dialogo multiculturale e dell'impatto del fenomeno religioso sulla politica estera.

In relazione alla seconda priorità – *Programmare per le Persone* - il documento pone in rilievo la questione della diplomazia pubblica e della proiezione di una nuova narrazione dell'Italia all'estero, con l'utilizzo della stessa diplomazia culturale come strumento di dialogo e di influenza politica. In tale ambito vengono annoverate le ricerche per promuovere un'effettiva parità di genere e per favorire la partecipazione delle nuove generazioni ai processi decisionali multilaterali, oltre ad un *focus* mirato sugli impegni di metà percorso in vista dell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare in relazione a Paesi maggiormente segnati dalla pandemia, agli strumenti innovativi di finanziamento per lo sviluppo sostenibile, alle risposte alle crisi umanitarie ricorrenti e alla lotta contro ogni forma di intolleranza basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Con la terza priorità, denominata *Programma per il Pianeta e le Sfide Globali*, l'accento viene posto sui temi del rafforzamento della cooperazione multilaterale in ambito economico, sociale e sanitario, della lotta ai cambiamenti climatici e dei processi di decarbonizzazione nei quadranti del Mediterraneo allargato e dell'Africa, unitamente alla questione del nuovo Patto UE sulla migrazione e l'asilo, in una ottica di collaborazione con gli Stati d'origine e di transito dei flussi migratori. Sempre in tale ambito vengono altresì inquadrati le tematiche dell'investimento nella transizione digitale come fattori abilitanti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dell'eradicazione della povertà, dell'azione per la pianificazione delle risorse ambientali e del mare e della riduzione del rischio da disastri ambientali ascrivibili a fenomeni naturali e antropici.

Infine, l'Allegato allo schema di decreto individua quale ultima priorità tematica quella relativa al *Programmare per la Prosperità*, in cui si collocano gli ambiti dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione per l'*export*, dell'evoluzione del sistema fieristico globale in tempi di ricorrente pandemia, dell'attrazione degli investimenti esteri, così come del nuovo associazionismo italiano all'estero e del ruolo delle «reti» di categoria al servizio delle eccellenze italiane nel mondo. Ulteriore rilievo viene inoltre attribuito alle questioni del rilancio dell'economia mondiale dopo la pandemia, alle implicazioni economiche e politico-istituzionali del *Next Generation EU*, inclusa la questione della riforma della *governance* economica dell'Europa, ai rischi correlati alla diffusione delle *cryptovalute*, alle opportunità economiche per il nostro Paese emergenti nei vari contesti regionali, alla valorizzazione del marchio Italia e al rafforzamento del *soft power* del Paese. Sempre in tale ambito segnala inoltre i temi della diplomazia scientifica e dell'innovazione come strumenti di promozione del Sistema Paese, della finanza per il clima, della competizione strategica per lo spazio e la *space economy* e della presenza italiana in Artide e in Antartide. Da ultimo, sempre nel quadro della priorità tematica legata alla Prosperità, sottolinea le questioni della migrazione circolare, con il tema del rientro dei talenti italiani e della capacità dell'Italia di attrarre il capitale umano, anche straniero, e dell'assistenza ai connazionali mediante l'aumento dell'offerta di servizi digitali.

In conclusione evidenzia come si tratti di priorità tematiche ad ampio spettro, che sembrano toccare le questioni più rilevanti della politica estera italiana, nel quadro di uno scenario geopolitico in profondo mutamento ed in cui appare fondamentale valorizzare il contributo e la visibilità del Paese.

Il presidente PETROCELLI propone alla Commissione di rinviare il voto sul provvedimento ad una prossima seduta, tenuto conto del termine per la formulazione del parere.

Il vice ministro Marina SERENI ringrazia la relatrice per l'ampia sintesi riportata e aggiunge come, a tre anni dalla riforma della disciplina re-

lativa all'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico, sia possibile tracciarne un bilancio molto positivo. La riforma ha infatti permesso di rispondere alle esigenze rappresentate dal Parlamento negli anni passati, garantendo ancor maggiore efficienza e trasparenza nell'impiego dei finanziamenti, assegnati interamente con procedura di evidenza pubblica, una più ampia valorizzazione delle attività realizzate e un rafforzamento degli strumenti di analisi ed elaborazione necessari alla politica estera italiana. Sottolinea altresì come per promuovere adeguatamente le opportunità offerte dal bando fin dal 2019 sia stata realizzata da parte della Farnesina una costante azione di sensibilizzazione in concomitanza con la pubblicazione delle priorità tematiche e dell'avviso pubblico, accompagnata da un flusso comunicativo capillare con gli enti candidati fino alla scadenza del bando. Tale azione ha permesso di ottenere miglioramenti in termini di qualità ed organicità delle proposte pervenute, nonché di ampliamento del novero dei soggetti partecipanti; se nel 2019 il Ministero aveva ricevuto 96 domande di finanziamento da parte di 33 enti, nel 2021 il numero di tali domande è salito fino a 119 da parte di 53 enti. Il numero di enti effettivamente finanziati è inoltre passato dai 18 del 2019 ai 30 del 2021. Nel corso degli ultimi 3 anni ciascun progetto finanziato ha ricevuto, in media, un contributo compreso tra i 13.000 e i 15.000 euro. Conclude evidenziando come l'individuazione da parte della Farnesina di alcune priorità tematiche risponda all'esigenza di concentrare i contributi disponibili su aree e temi di maggior interesse per la politica estera italiana, ovvero di ottimizzare l'apporto che gli enti internazionalistici forniscono all'attività di analisi e riflessione sulle linee direttrici dell'azione internazionale dell'Italia.

Il senatore AIROLA (*M5S*), nel ringraziare il Governo per le puntuali indicazioni fornite, evidenzia tuttavia criticamente la mancanza del riferimento, fra le priorità individuate, al tema della scolarizzazione.

Il presidente PETROCELLI invita la relatrice a dare conto, nella sua proposta di parere, anche delle osservazioni formulate negli anni passati dalla Commissione e del grado di recepimento da parte dell'Esecutivo, al fine di realizzare una verifica puntuale sul rapporto biunivoco che tale strumento ha consentito di realizzare.

La relatrice GARAVINI (*IV-PSI*) interviene innanzitutto per rassicurare il senatore Airola, sottolineando come la questione della formazione scolastica in realtà esuli dai contenuti del provvedimento in esame, incentrato sui progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, senza che ciò debba essere considerato un *vulnus* per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, che beneficiano di altre e più congrue forme di finanziamento, aventi carattere di continuità. In merito alla proposta del Presidente, pur ricordando di essere entrata a far parte della Commissione esteri da relativamente poco tempo, manifesta la piena di-

sponibilità a realizzare una ricognizione del seguito dei pareri formulati in precedenza su questa materia.

Il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*), nel concordare con il Presidente circa l'opportunità di una ricognizione sul seguito assicurato alle osservazioni formulate dalla Commissione in materia, in occasione di precedenti analoghi pareri, suggerisce altresì la possibilità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei rappresentanti degli stessi enti internazionalistici al fine di verificare criticità o, di contro, aspetti positivi della nuova normativa.

Il presidente PETROCELLI rileva come la tempistica stringente per la formulazione del parere da parte della Commissione sul provvedimento in esame non consenta di prevedere un ciclo di audizioni. Rimarca tuttavia che il tema potrà essere approfondito successivamente alla formulazione del parere.

Il vice ministro Marina SERENI concorda con il Presidente circa l'opportunità di concludere rapidamente l'esame dell'atto in titolo anche in ragione della necessità di rispettare la tempistica stabilita dalla legge, rinviando a un successivo momento la valutazione circa l'impatto che la riforma ha prodotto sulle iniziative finanziate.

Il Presidente PETROCELLI propone quindi di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Stefania CRAXI (*FIBP-UDC*) chiede se sia possibile svolgere in seno alla Commissione una discussione sui fatti in corso di accadimento nelle regioni di confine tra la Russia e l'Ucraina.

Il presidente PETROCELLI evidenzia come il tema sarà oggetto di apposite informative in Assemblea da parte del Governo nelle prossime ore.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria****136<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CANDURA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CORBETTA (M5S), ricordando come la Commissione sia chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite bilancio e politiche dell'Unione europea sulla «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», documento che il Governo ha presentato alle Camere lo scorso 23 dicembre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021 recante *governance* del PNRR, nonché misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. La relazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti e su di essa le Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> hanno chiesto l'assegnazione di uno specifico affare, rispetto al quale tutte le Commissioni sono chiamate a esprimere un parere per le parti di competenza.

Il documento in esame costituisce la prima relazione governativa sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito delle relazioni semestrali previste dalla relativa disciplina nazio-

nale, e concerne in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, oggetto della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della prima rata di finanziamento. Nel documento si precisa che, a partire dal 2022, le relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile ed entro la fine di settembre e che, di conseguenza, ciascuna relazione recherà sia le indicazioni conclusive sulla rata semestrale di finanziamento oggetto della precedente rendicontazione (effettuata alla Commissione europea), sia lo stato di avanzamento degli interventi oggetto della successiva rata semestrale.

Le valutazioni sull'attuazione del Piano sono condotte sulla base di indicatori associati a ciascuna riforma o investimento, strutturati in traguardi (relativi alle fasi dell'attuazione delle misure) e obiettivi (indicatori misurabili dello stato di attuazione delle misure).

La prima rata semestrale era prevista in relazione a 51 traguardi od obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021; tale prima rata consiste in un contributo finanziario di 11,5 miliardi di euro e in un prestito di 12,6 miliardi di euro, per un totale di 24,1 miliardi di euro; da tali valori deve essere detratta una quota del prefinanziamento già corrisposto all'Italia. L'importo complessivo della prima rata, al netto del prefinanziamento, è pari a 21 miliardi di euro.

Secondo quanto rappresentato dalla relazione, l'Italia ha conseguito i 51 obiettivi e traguardi richiesti entro il 31 dicembre scorso, di cui 27 connessi all'attuazione delle riforme e 24 all'attuazione di investimenti.

Per ogni traguardo o obiettivo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato la verifica sulla documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle condizionalità previste dalla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, in modo da consentire che la documentazione trasmessa per la rendicontazione abbia una valutazione positiva da parte della Commissione europea.

La seconda rata è prevista per il 30 giugno 2022 e prevede il raggiungimento di altri 47 traguardi/obiettivi per un importo di 24,1 miliardi di euro.

La relazione in esame fornisce, quindi, elementi di sintesi relativi alle iniziative adottate dalle amministrazioni titolari degli interventi per conseguire i traguardi e gli obiettivi fissati.

Riguardo ai profili di interesse della Commissione difesa, ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza non ha posto, per la scadenza del 31 dicembre scorso, specifici obiettivi per il dicastero di riferimento. Tuttavia, nell'ambito delle schede di sintesi delle attività delle amministrazioni titolari di misure del PNRR possono richiamarsi aspetti che interessano gli ambiti di pertinenza del Ministero della difesa.

In particolare fra i traguardi compresi nella rata del 31 dicembre 2021 nella titolarità del Ministero della transizione ecologica, si segnala quello relativo alla capacità gestionale per i servizi idrici integrati (Missione 2, Componente 4 – Investimento 3.5) relativa al ripristino e alla tutela dei fondali e degli *habitat* marini, per un importo di 400 milioni di euro. In tale ambito il documento ricorda come, oltre alla sottoscrizione il 7 dicem-

bre scorso di un apposito protocollo d'intesa con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'attuazione della misura, sia in corso di sottoscrizione un analogo protocollo di intesa con il Ministero della difesa – Marina Militare per il supporto tecnico alla redazione del bando di gara per la costruzione delle navi da ricerca.

Fra le attività del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si richiama, nell'ambito della Missione 1, Componente 1, l'Investimento 1.6, (per 611 milioni di euro) relativo alla digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, distinto in 7 sub-investimenti, riferiti rispettivamente al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia, al Ministero della Difesa, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL), al Consiglio di Stato e alla Guardia di Finanza. Al riguardo il documento segnala come siano stati già sottoscritti gli accordi con il Ministero dell'Interno (15 dicembre 2021), con l'INPS (9 dicembre 2021), con l'INAIL (10 dicembre 2021), con il Ministero della giustizia (14 dicembre 2021) e con il Consiglio di Stato (15 dicembre 2021), mentre siano in corso di finalizzazione gli altri, incluso quello con il dicastero della Difesa.

Stante il rilievo che la materia ha assunto anche per la difesa, richiama inoltre, sempre nell'ambito delle attività del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (Missione 1, Componente 1), l'Investimento 1.5 (per 623 milioni di euro) sulla *cybersecurity*. Il documento ricorda come in tale ambito nel 2021 sia stato sottoscritto un accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la *cybersecurity* italiana (in veste di soggetto attuatore per l'intero investimento), rimarcando altresì come nel corso del 2022 saranno adottate le iniziative attuative dell'accordo di collaborazione.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI, nel ringraziare il relatore per l'attenta disamina del provvedimento, interviene in merito al richiamato investimento per il ripristino e la tutela dei fondali e degli *habitat* marini, rientrante nella titolarità del Ministero della transizione ecologica, per segnalare la sottoscrizione, sempre nel mese di dicembre, di un analogo protocollo di intesa con il Ministero della difesa – Marina Militare per il supporto tecnico alla redazione del bando di gara per la costruzione delle navi da ricerca. Con tale documento si è dato formalmente avvio alle attività di progettazione e realizzazione di una nuova unità navale *multipurpose* dedicata alla ricerca scientifica ed ambientale nel Mar Mediterraneo, in particolare al monitoraggio dei fondali e degli *habitat* marini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4<sup>^</sup>/5<sup>^</sup> generazione (n. 341)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che sul provvedimento il Governo intende fornire un chiarimento.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI segnala un disallineamento tra i dati riportati nella scheda illustrativa nel Documento Programmatico Pluriennale, per un mero refuso sulla quota ancora da finanziare per il completamento del programma. Evidenzia che il DPP riporta un onere complessivo di 365 milioni di euro, ma che viene chiaramente specificato che: «il programma ha un fabbisogno complessivo stimato in 365 milioni di euro di cui risulta già conclusa una prima quota parte ammontante a 66 milioni complessivi». Rileva che, di contro, la scheda illustrativa allegata allo schema di decreto (par. 5), indica che «l'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 299 milioni di euro (condizioni economiche 2021). La prima fase del progetto (del valore complessivo di 66 milioni di euro) si è già conclusa con la consegna dei primi assetti ed equipaggiamenti nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019. La seconda fase del progetto si svilupperà in accordo a quanto descritto nel presente paragrafo». In buona sostanza, spiega che il DPP considera il programma nel suo complesso, mentre la scheda soltanto la seconda fase di esso. Fa presente che il dato corretto risulta 275,2 milioni di euro e, come anticipato, la differenza è da attribuire ad un refuso compiuto in sede redazionale relativamente allo scomputo dell'onere legato alla prima fase, già conclusa (66 milioni di euro). Pertanto conclude che, ove si addivenga all'auspicato parere favorevole da parte della Commissione parlamentari, il Governo s'impegna a produrre una nuova scheda, emendata con la correzione del refuso presente nella scheda illustrativa, prima della conclusione dell'*iter* approvativo.

Il PRESIDENTE, apprezzati i chiarimenti offerti, informa che la Commissione bilancio ha formulato le sue osservazioni sul provvedimento, rilevando che il programma in esame non è ancora finanziato nella sua totalità. Anche al fine di recepire tali indicazioni, d'accordo il relatore, assente nella seduta odierna, propone di inserire nel parere favorevole l'impegno al Governo a dare puntuale informazione sull'andamento del programma nel prossimo Documento di Programmazione Pluriennale.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito Italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (n. 346)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che la collega Rauti – assente nella seduta odierna – ha già svolto la sua relazione, anticipando una proposta di parere favorevole. Informa altresì che la Commissione bilancio, nel suo parere, osserva che il programma non è interamente finanziato. In veste di relatore, in sostituzione della collega Rauti, propone quindi, analogamente a quanto fatto per il provvedimento appena votato, di inserire una raccomandazione al Governo a dare puntuale informazione sull'andamento del programma nel prossimo Documento programmatico pluriennale.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole viene approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea *Fixed Air Defence Radar* (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica Militare (n. 347)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente CANDURA informa che la Commissione bilancio ha formulato le proprie osservazioni, evidenziando che, anche in questo caso, il programma in esame non è ancora finanziato nella sua totalità. Ri-

corda altresì come il senatore Vattuone avesse già svolto la sua relazione, preannunciando un parere favorevole. Al fine di recepire le indicazioni della Commissione bilancio, concorde il relatore, propone di inserire nel parere favorevole l'impegno al Governo a dare puntuale informazione sull'andamento del programma nel prossimo Documento di Programmazione Pluriennale.

Il relatore VATTUONE (*PD*) conviene con quanto proposto dal Presidente.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1371) Deputati GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda come, nella scorsa seduta, il senatore Gasparri aveva annunciato la disponibilità a raccogliere l'invito del relatore a ritirare il proprio emendamento, da trasformare in un ordine del giorno. Informa altresì che la Commissione è ancora in attesa dei prescritti pareri.

Il relatore VATTUONE (*PD*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che faccia proprio il contenuto dell'emendamento a prima firma del senatore Gasparri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

### **Plenaria**

#### **514<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente PESCO avverte che, alla scadenza del termine di ieri alle ore 15, sono stati presentati 2307 emendamenti e 15 ordini del giorno, che saranno pubblicati in allegato al resoconto di una prossima seduta.

Per quanto riguarda poi le modalità e i tempi di prosecuzione dell'esame, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1201-A) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire l'avviso del Governo, al fine di procedere all'aggiornamento al 2022 della decorrenza degli oneri e, conseguentemente, della copertura finanziaria di cui al comma 9 dell'articolo 5, relativo all'istituzione e al funzionamento del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e, conseguentemente, della copertura di cui all'articolo 5, comma 9, stante il fatto che il precedente parere era stato reso nel 2021.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica:

– all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il PRESIDENTE avverte che il parere espresso per l'Assemblea verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, anche alla 12<sup>a</sup> Commissione, per l'eventuale seguito di competenza.

La Commissione prende atto.

**(1684-A) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che la Commissione di merito ha recepito le modifiche richieste dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 18 gennaio, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo proposta dalla relatrice.

**(2390-A) PARRINI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, considerato che la Commissione di merito ha inserito la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa richiesta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 19 ottobre, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO comunica che i senatori Dell'Olio e Tosato svolgeranno la funzione di relatori per l'esame, in consultiva, del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, concernente la concessione di aree demaniali portuali, il maggior ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni di aree e banchine nell'ambito portuale potrebbe comportare un aggravio di costi: al riguardo, si chiede conferma che l'autorità portuale possa far fronte agli eventuali maggiori oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), occorre valutare se le procedure di rinegoziazione, da parte delle regioni, dei rapporti concessori per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nelle more del completamento delle procedure di assegnazione, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 6, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, occorre acquisire ulteriori elementi sui profili di onerosità connessi ai criteri di cui al comma 2, lettere *d*) ed *l*), anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza prevista dal successivo comma 4. Relativamente all'articolo 12, in materia di servizi di gestione dei rifiuti, occorre valutare se la riduzione della durata minima dell'accordo

con il gestore pubblico o privato del servizio da cinque a due anni possa comportare effetti finanziari negativi, in relazione all'esigenza di adeguamento di strutture non ammortizzabili in un ridotto intervallo temporale. Riguardo all'articolo 13, in tema di prestazioni fornite da strutture sanitarie private per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), chiede conferma che dall'eliminazione delle valutazioni comparative della qualità e dei costi per l'accreditamento e il convenzionamento delle strutture private, sostituite da criteri di selezione incentrati sulla sola qualità delle prestazioni, non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché indiretti, connessi all'allentamento dei parametri quantitativi e finanziari esistenti. Andrebbe poi assicurato, in relazione all'articolo 14, in materia di distribuzione dei farmaci, che l'eliminazione, per i distributori all'ingrosso, dell'obbligo di detenere una dotazione minima dei medicinali in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) non possa comportare una carenza di specialità e quindi la necessità di ricorrere a farmaci più costosi, con riflessi onerosi a carico del SSN. Con riguardo all'articolo 16, in tema di farmaci in attesa di definizione del prezzo, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio al fine di escludere profili di onerosità, considerato che la lettera *a*) appare suscettibile di anticipare l'erogazione dei nuovi farmaci a carico del SSN, con possibili effetti finanziari negativi, mentre la lettera *b*) potrebbe comportare dei risparmi. Con riferimento all'articolo 17, sulla revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa e appare modulabile entro il limite previsto, andrebbe chiarito se siano congrui i prezzi presi a riferimento dalla Relazione tecnica per quantificare lo stanziamento necessario a incrementare la produzione di plasma tramite aferesi, prezzi che appaiono inferiori a quelli previsti nelle delibere di recepimento degli accordi tra Stato e Regioni. In relazione all'articolo 26, recante delega al Governo per rafforzare la concorrenza nel mercato unico, osserva che alcuni dei principi e criteri direttivi appaiono suscettibili, almeno astrattamente, di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento al criterio di cui alla lettera *c*), che prevede l'individuazione dell'Ufficio Unico di collegamento. In relazione alla revisione dell'apparato sanzionatorio, di cui alla lettera *h*), andrebbe inoltre chiarita, rispetto alla disciplina vigente, la portata finanziaria della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate agli appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell'Ufficio Unico di collegamento, atteso che tale previsione sottrae risorse altrimenti destinate all'entrata del bilancio pubblico, e fermo restando che le entrate da sanzioni assumono carattere meramente eventuale e non sono contabilizzate nei tendenziali. Alla luce di tali osservazioni, la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 non appare pacificamente sostenibile: ciò sembra emergere dalla stessa relazione tecnica, nella parte in cui afferma che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore



dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie. Sarebbe pertanto necessario inserire tale formula anche all'interno del testo normativo. Riguardo all'articolo 28, che attribuisce nuovi poteri istruttori per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concentrazioni, considerato che l'AGCM è compresa nel Conto economico delle pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità nazionale, andrebbe confermata l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali per far fronte ai nuovi compiti previsti. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 288 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di acquisire gli elementi istruttori da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, concernente il recepimento di norme in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, che occorre avere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, con particolare riferimento alle lettere *i*), *l*) ed *m*) del comma 1, che pongono una serie di compiti in capo al Governo.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, sul recepimento di norme in tema di vigilanza macroprudenziale, occorre valutare se, con riferimento alla partecipazione all'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui al comma 2, lettera *a*), siano previsti compensi, indennità, gettoni o rimborsi comunque denominati, al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 7, che interviene sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, occorre acquisire ulteriori informazioni in merito agli effetti finanziari derivanti dai compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dalle lettere *b*) e *c*) del comma 2, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

Sempre con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si segnala che la lettera *c*) prevede l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente: 1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale. Trattandosi di impatto sul bilancio dello Stato, andrebbe previsto nei casi sopra richiamati il

coinvolgimento del Parlamento, in sede consultiva o, quantomeno, mediante la previa informativa alle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 12, sul riconoscimento reciproco di provvedimenti di congelamento e confisca, appare necessario acquisire dal Governo maggiori elementi informativi in merito alla lettera *d*) del comma 2, concernente il rimborso degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

In relazione all'articolo 17, in tema di protezione degli animali durante l'abbattimento, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento ai criteri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 2, che appaiono potenzialmente onerosi, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Più in generale, si rileva che gli articoli 4, 10, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 presentano criteri di delega che potrebbero determinare effetti finanziari, per i quali allo stato non è possibile procedere alla relativa determinazione: pertanto la relazione tecnica, quando presente, rinvia il momento della quantificazione alla fase dell'adozione dei decreti delegati. Al riguardo, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse occorrenti all'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento in esame sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 287.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, che, oltre a rispondere ai rilievi del relatore, subordina la verifica positiva alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17.

Il relatore MANCA (*PD*) si riserva di predisporre la proposta di relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2117) COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale**

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Ferrero, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del fondo istituito dalla proposta 1.0.1.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 per la quantificazione degli oneri correlati alle attività di mappatura e censimento dei depositi dei musei, e la conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.1 e 2.2, che ampliano l'ambito operativo della qualifica di bottega storica e artigiana.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 2.4, che disciplina l'attribuzione della qualifica di maestro artigiano. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.0.1, che amplia i limiti dimensionali delle imprese artigiane che non lavorano in serie, in relazione all'impatto su eventuali misure di agevolazione.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 3.0.2, che istituisce un fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 4.2, nella parte in cui prevede per gli artigiani un'esenzione quinquennale dalla presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.1, che contempla l'ampliamento dell'offerta formativa per le attività di didattica laboratoriale negli istituti tecnici superiori. Non vi sono osservazioni sull'emendamento del relatore 5.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.1, che estende l'ambito applicativo dei benefici fiscali per l'apprendistato. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 8.2, che istituisce un fondo per lo sviluppo di distretti di alto artigianato.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari, anche in relazione alla normativa europea, dell'emendamento 8.0.1, nella parte in cui prevede l'esonero di determinate imprese artigiane dagli obblighi di documentazione sulla tracciabilità dei prodotti. Non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti riferiti all'articolo 8, ivi compresa la proposta del relatore 8.100.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, ivi compresa la proposta del relatore 9.100.

La rappresentante del GOVERNO ricorda che si è ancora in attesa di acquisire la relazione tecnica sul testo richiesta formalmente dalla Commissione bilancio lo scorso 7 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.244 (testo 2) e 1.355 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Procede poi all'illustrazione della proposta di parere sul testo, sottolineando che la condizione ivi contenuta è volta a prevedere che, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, venga acquisito il parere non solo delle Commissioni di merito, ma anche delle Commissioni bilancio, limitatamente ai profili di interesse per la finanza pubblica.

Propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, dai quali risulta che:

– il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale delle stazioni appaltanti previsto dal disegno di legge in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività svolte con oneri a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente;

– circa il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), le risorse per l'applicazione del meccanismo incentivante funzionale all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche saranno reperite nell'ambito del quadro economico di ciascun intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate;

– in merito al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), viene rappresentato che le attività finalizzate alla digitalizzazione e all'informatizzazione delle procedure saranno svolte con le risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente;

– con riguardo al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), viene confermato che l'utilizzo delle banche dati centrali da parte delle stazioni appaltanti non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un obbligo già previsto a legislazione vigente;

– circa il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *t*), viene confermato che le risorse per l'applicazione del meccanismo incentivante funzionale alla tempestiva esecuzione dei contratti pubblici saranno reperite nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, in fine, delle seguenti parole: "nonché delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari".».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 84**

*Presidenza del Presidente  
PESCO*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Alessandra Sartore.*

*Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 97**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria**

**291<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
NENCINI

*Intervengono il ministro della cultura Franceschini e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro della cultura in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro FRANCESCHINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori CANGINI (*FIBP-UDC*), Orietta VANIN (*M5S*), MARILOTTI (*PD*), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), Margherita CORRADO (*Misto*) e Michela MONTEVECCHI (*M5S*), collegata da remoto.

Risponde il ministro FRANCESCHINI, riservandosi di trasmettere alcune risposte in forma scritta ai quesiti formulati.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.*

#### *SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Granato ha cessato di far parte della Commissione, di cui torna a far parte la senatrice Angrisani, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si unisce la Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) illustra, per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, segnalando in primo luogo che l'articolato non prevede il recepimento di direttive su materie di specifica competenza della Commissione. Evidenzia, tuttavia, che l'articolo 12, recante l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, alla lettera *f*), comma 2, specifica che, nel caso di confisca di un bene appartenente al patrimonio culturale nazionale, la trasmissione dei provvedimenti di sequestro deve essere tempestivamente comunicata al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e termini entro i quali può essere esercitata.

La lettera *g*) detta, invece, i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla procedura passiva, si richiede al legislatore delegato di disciplinare la procedura di riconosci-



mento, prevedendo, da un lato, che la Corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato; dall'altro, che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, e, nel caso di un bene appartenente al patrimonio culturale, il Ministero della cultura.

Segnala, inoltre, la Direttiva 2019/2161/UE, cosiddetta «Omnibus», che interviene in materia consumeristica e per contrastare pratiche commerciali sleali/ingannevoli. La direttiva inserisce, tra tali pratiche commerciali, quelle che si concretano nel rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti. Tali strumenti automatizzati sono i *software* di tipo bot, che consentano di acquistare biglietti in quantità superiore al limite tecnico fissato dal venditore primario dei biglietti, o di aggirare qualsiasi altro dispositivo tecnico adottato dal venditore primario per garantire l'accessibilità dei biglietti a tutte le persone fisiche. Il divieto non pregiudica eventuali misure aggiuntive che gli Stati membri possono adottare a livello nazionale per tutelare i legittimi interessi dei consumatori e garantire la realizzazione della politica culturale e un ampio accesso di tutti i cittadini a eventi culturali e sportivi, regolamentando il prezzo di rivendita dei biglietti.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che sono assegnati alla Commissione e sono all'ordine del giorno, per il parere al Governo, le seguenti ordinanze del Ministro dell'istruzione: «Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022» (atto del Governo n. 354), «Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022» (atto del Governo n. 355) e «Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022» (atto del Governo n. 356): propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Avverte inoltre è in fase di approvazione da parte della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge

n. 228 del 2021 recante proroga di termini legislativi; in considerazione dei tempi assai ridotti di esame da parte del Senato, alla luce del termine per la conversione in legge del 28 febbraio, propone di non esprimersi in sede consultiva su tale provvedimento, se assegnato.

È assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 2533 di conversione del decreto-legge n. 9 del 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana; propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Quanto al ciclo di audizioni informali in merito all'impatto della pandemia sugli studenti delle scuole secondarie, ricorda che alle ore 12 di ieri, lunedì 21 febbraio è scaduto il termine per presentare proposte di audizioni e sottopone alla Commissione un elenco nel quale sono indicate quelle da svolgere, come di consueto in videoconferenza, fermo restando che a tutti i soggetti indicati sarà richiesto un documento scritto.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE dà quindi conto delle possibili date per lo svolgimento delle previste audizioni in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021, del sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali e di quelle – che saranno svolte in sede riunita con le Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> – del ministro dell'istruzione Bianchi e del ministro dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa.

Prende atto la Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Proposta di nomina del Generale di Brigata Giovanni Di Blasio a Direttore generale del Grande Progetto Pompei (n. 104)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra la proposta di nomina in titolo richiamando le disposizioni di legge che la regolano e riferendo sul *curriculum* del candidato, che ha ricoperto l'incarico di vice Direttore generale del Grande Progetto Pompei. Rimarca come l'ultima relazione periodica trasmessa alle Camere risalga al settembre del 2019: al riguardo rinnova la richiesta, avanzata già in precedenti occasioni, di sollecitare l'invio con tempestività e continuità delle relazioni previste dalla disciplina vigente e di programmare l'audizione del Direttore generale, una volta nominato, in merito all'attività svolta, richiamando anche i contenuti di una recente decisione della Corte dei Conti in merito al Grande Progetto Pompei. Propone infine di esprimersi favorevolmente sulla proposta di nomina n. 104.

La senatrice CORRADO (*Misto*) si unisce alle proposte formulate dalla senatrice Montevocchi e preannuncia che, proprio a causa dell'assenza di elementi che consentano di conoscere l'attività svolta dal candidato, derivante dal mancato invio delle relazioni periodiche, si asterrà.

Ha quindi la parola la senatrice VANIN (*M5S*), la quale propone di svolgere una missione nel Parco archeologico di Pompei.

Il PRESIDENTE, rispondendo alla senatrice Vanin, ricorda che la Commissione ha già convenuto di chiedere l'autorizzazione a svolgere una missione al Parco archeologico di Pompei; alla luce del dibattito, propone di organizzare un'audizione informale del nuovo Direttore generale del Grande Progetto Pompei, una volta nominato.

Concorda la Commissione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: Luisa ANGRISANI (*Misto*), CANGINI (*FIBP-UDC*), Margherita CORRADO (*Misto*), Danila DE LUCIA (*M5S*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MARILOTTI (*PD*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), NENCINI (*IV-PSI*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), PUGLIA (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Russo), RUFA (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Emanuele Pellegrino), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) e Ornella VANIN (*M5S*).

La proposta di nomina è approvata con 11 voti favorevoli e 2 astenuti.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

IL PRESIDENTE avverte che la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2333 e dei disegni di legge n. 2415 e connessi non potrà aver luogo, in attesa dei prescritti pareri. Preannuncia che si riserva di presentare, in qualità di relatore, eventuali proposte emendative al disegno di legge n. 2333, in accoglimento dei pareri che dovessero pervenire.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria****248<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato alla Commissione l'affare sulle problematiche attinenti alle infrastrutture ferroviarie nelle isole e invita i Gruppi a comunicare tempestivamente i nominativi dei soggetti da audire, in maniera tale che le audizioni possano avere inizio quanto prima.

Comunica inoltre di avere avviato contatti col Ministro dell'economia e delle finanze al fine di calendarizzare un'audizione sul decreto relativo all'alienazione della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze in ITA.

La Commissione prende atto.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) sottopone alla Commissione l'esigenza di affrontare la questione dell'aumento dei costi nel settore dell'autotrasporto.

Il senatore FEDE (*M5S*) osserva che la Commissione dovrebbe occuparsi dell'aumento del costo dell'energia in tutti i settori che ricadono nel suo ambito di competenza.

Il PRESIDENTE invita i colleghi a fargli pervenire le proposte di audizione, in maniera tale da poter individuare lo strumento regolamentare più adatto.

**Proposta di indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico**

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunitosi la scorsa settimana, ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna l'esame della proposta di indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico.

L'indagine conoscitiva ha la finalità di valutare il possibile impatto sul settore aeronautico e gli interventi normativi da apportare, tra l'altro, alle disposizioni del codice della navigazione in materia di procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale e alla normativa nazionale in materia di insolvenza e di regime delle garanzie reali, con particolare riferimento agli aeromobili.

A tal fine, potrebbero essere svolte audizioni di esperti, di rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché di rappresentanti di enti del settore.

Propone dunque che gli sia conferito mandato a chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma suddetto.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Di Sarcina a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (n. 105)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato, che appare a suo avviso coerente con le funzioni alle quali egli sarà chiamato in caso di approvazione definitiva della proposta di nomina, e preannunciando la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE comunica che verranno presi contatti con il candidato, al fine di calendarizzarne l'audizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Garofalo a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (n. 106)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato, del quale sottolinea la coerenza con le funzioni alle quali egli sarà chiamato in caso di approvazione definitiva della proposta di nomina.

Il PRESIDENTE comunica che verranno presi contatti con il candidato, al fine di calendarizzarne l'audizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 352)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione, il PRESIDENTE ricorda che il parere dovrà essere reso entro la fine della settimana corrente.

Il relatore BOCCARDI (*FIBP-UDC*) comunica che, in considerazione della complessità dell'atto, sarà necessario utilizzare tutto il tempo disponibile e che pertanto lo schema di parere sarà presentato nella seduta già prevista per giovedì 24 febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.244 (testo 2) e 1.355 (testo 2), *pubblicati in allegato*, e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, la votazione degli emendamenti avrà inizio in altra seduta.

La senatrice VONO (*FIBP-UDC*) chiede di sottoscrivere tutti gli emendamenti del Gruppo di Forza Italia e comunica che i componenti del Gruppo di Forza Italia in Commissione sottoscrivono gli emendamenti a sua prima firma.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato uno schema di relazione favorevole con osservazioni (*pubblicato in allegato*).

Il relatore BERUTTI (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) invita tutti i colleghi a prendere visione dello schema di relazione da lui predisposto e a fargli pervenire eventuali proposte di modifica o integrazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore D'ARIENZO (*PD*) comunica che è in corso di predisposizione lo schema di parere, che potrà essere votato la prossima settimana, e invita i colleghi a fargli pervenire eventuali proposte.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione industria sta ancora svolgendo le audizioni e che pertanto l'approvazione del parere potrà essere rinviata alla prossima settimana.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se via siano margini perché l'8<sup>a</sup> Commissione possa esprimersi sulla modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto prevista dall'articolo 27 del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE invita il senatore Corti a sottoporre la questione alla valutazione del relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*



## SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

L'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ad una serie di regolamenti europei in materia di trasporto stradale e, in particolare, ai seguenti atti: regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, che stabiliscono norme comuni volte a disciplinare, rispettivamente, l'esercizio dell'attività di trasporto su strada di merci e persone, l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati mediante autobus; regolamento (UE) n. 2020/1054, che riguarda i tempi di guida e di riposo e l'utilizzo dei tachigrafi; regolamento (UE) n. 2016/403, che aggiorna la normativa in relazione alle infrazioni che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada; regolamento (UE) n. 164/2014, che disciplina l'installazione e l'uso dei tachigrafi; regolamento (UE) n. 2020/1055, che ha modificato precedenti regolamenti sul trasporto stradale per adeguarli all'evoluzione del settore,

formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

– si preveda che in sede di adeguamento della normativa nazionale a quella europea siano definiti in maniera chiara e precisa i limiti della «temporaneità» prevista dalla legislazione UE, attraverso l'individuazione del numero massimo di ingressi nel territorio nazionale e dei tempi massimi di permanenza consentiti ai vettori stranieri;

– si individuino specifiche modalità per la verifica del rispetto delle condizioni di lavoro e delle previsioni dettate dal decreto legislativo n. 136 del 2016 in materia di distacco nell'ambito di una prestazione di servizi ed altresì per la verifica del rispetto della disciplina IVA nazionale che prescrive l'assoggettamento all'imposta per tutti i servizi di trasporto di persone svolti interamente sul territorio italiano.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330****Art. 1.****1.244 (testo 2)**

MARGIOTTA

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) applicazione, negli affidamenti di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando altresì il criterio del prezzo o costo fisso attraverso la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi».

---

**1.355 (testo 2)**

MARGIOTTA

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) prevedere una distinta e autonoma disciplina per i contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, in diretta attuazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, ancorché inserita nello stesso decreto legislativo di recepimento delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE e 2014/25/UE entrambe del 26 febbraio 2014.».

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 351**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR JOSE MANUEL SANCHEZ-VIZCAINO RODRIGUEZ, ESPERTO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DIRETTORE DEL LABORATORIO DI RIFERIMENTO PER LA PESTE SUINA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1056 (QUESTIONE INERENTE ALLA DIFFUSIONE IN ITALIA DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA))*

### **Plenaria**

**215<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUGLI ESITI DELLA MISSIONE SVOLTA DALLA COMMISSIONE SUL DELTA DEL PO*

Il presidente VALLARDI riferisce sugli esiti di una missione nel territorio del Delta del Po, svoltasi nella giornata del 17 febbraio, da parte di una delegazione della Commissione, diretta ad approfondire una serie di problematiche di questo territorio. Il sopralluogo, organizzato in collaborazione con l'ANBI, è stata l'occasione per visionare direttamente le conseguenze del fenomeno della subsidenza che, iniziato decenni fa, non ha ancora purtroppo esaurito le sue conseguenze, creando molteplici problemi all'assetto idrogeologico di quell'area.

È emerso, tra l'altro, come eventuali effetti positivi legati a una ripresa delle estrazioni di metano in quelle zone potrebbero essere negativamente controbilanciati da problemi di manutenzione del territorio legati alla necessità di continue arginature e all'utilizzazione di idrovore.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) conferma la gravità delle problematiche segnalate dal Presidente e fa presente che, nel corso del sopralluogo, è stata da più parti evocata l'opportunità di approfondire una eventuale correlazione tra la subsidenza nel Delta del Po e le estrazioni di metano anche in altri territori a partire dalla Croazia.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il presidente VALLARDI informa che il rappresentante del Governo ha fatto sapere che arriverà in Commissione con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno della seduta iniziando dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 988-B.

La Commissione conviene.

*IN SEDE REFERENTE*

**(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione illustrando il disegno di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, che torna in Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, modificato dalla Camera, individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. In particolare al terzo comma si prevede che ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. La successiva previsione – secondo cui sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo – è stata invece soppressa da parte della Camera.

L'articolo 2 (non modificato dalla Camera) reca le definizioni di «produzione biologica», «prodotti biologici» e di «aziende» con metodo biologico.

L'articolo 3 (non modificato) designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento.

L'articolo 4 (non modificato) individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.

L'articolo 5 (non modificato) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica prevedendone la composizione.

L'articolo 6 (non modificato) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 7 (non modificato) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

L'articolo 8 (non modificato) prevede l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA.

L'articolo 9 (non modificato) istituisce – presso il MIPAAF – il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Viene quindi soppresso il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e le disponibilità ivi esistenti sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

L'articolo 10 (non modificato) prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore.

L'articolo 11 (non modificato) disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo tra l'altro la promozione di

specifici percorsi formativi e la destinazione di risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.

L'articolo 12 (non modificato) regola la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni.

L'articolo 13 (non modificato) disciplina i distretti biologici, mentre l'articolo 14 (non modificato) regola le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.

L'articolo 15 (non modificato) regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 (non modificato) prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.

L'articolo 17 (non modificato) disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse).

L'articolo 18 (non modificato) contiene disposizioni sulle sementi biologiche, mentre l'articolo 19 (non modificato) reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.

L'articolo 20 (non modificato) reca le abrogazioni.

L'articolo 21 infine, recante la clausola di salvaguardia, è stato modificato dalla Camera al fine di prevedere che non solo le disposizioni della presente legge ma anche quelle dei decreti legislativi emanati in sua attuazione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In conclusione il relatore, alla luce dell'esigenza manifestata da tutti i Gruppi di approvare definitivamente il provvedimento il prima possibile, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti già nella giornata di oggi.

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 18 di oggi. Con l'occasione ricorda che le proposte emendative dovranno essere riferite solo alle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice BITI (*PD*), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso le Commissioni di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice NATURALE (*M5S*), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso la Commissione di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore TARICCO (*PD*) comunica che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di relazione al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

*SINDACATO ISPETTIVO***Interrogazione**

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02919, presentata dalla senatrice Alessandrini e dai senatori Bergesio, Vallardi, Rosellina Sbrana, Rufa e Zuliani, rilevando che l'Italia è tra i maggiori esportatori di prodotti a base di grano, come la pasta e i prodotti da forno, particolarmente apprezzati dai consumatori di tutto il mondo.

La produzione nazionale di grano duro, tuttavia, risulta strutturalmente deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni.

Le cause che stanno mettendo sotto pressione il mercato dell'intero comparto cerealicolo sono molteplici e affondano le loro radici in situazioni pregresse, aggravate oggi dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19.

Inoltre, occorre tener presente che il mercato del frumento dipende da variabili estremamente incerte e influenzate dall'andamento internazionale. La filiera grano duro, in particolare, è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria che a fronte di una crescita delle esportazioni non è in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.

Per tali motivi il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).



In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata costituita, ed è operativa, la commissione sperimentale nazionale per il grano duro.

La CUN grano duro è uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera ed una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione e/o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.

Quanto ad interventi di sostegno diretti, l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160 e successivamente rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.

Ulteriori 10 milioni sono stati stanziati con la legge di bilancio per il rafforzamento finanziario del Fondo grano-duro.

Con successivi decreti interministeriali sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo. Il Fondo grano duro, il cui gestore è l'AGEA, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.

Per affrontare le criticità che investono il settore, nei giorni scorsi è stato convocato al Ministero il tavolo sul grano duro, cui è seguito quello sul grano tenero, che presto torneranno a riunirsi coinvolgendo ulteriori attori del comparto, nell'ottica di lavorare insieme per individuare possibili soluzioni alle problematiche emerse. Ai due incontri hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni agricole e della cooperazione, delle aziende sementiere, dei pastifici, dell'industria molitoria, degli importatori e della distribuzione.

In tale contesto, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.

Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come della PAC, nonché di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.

È quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato al fine di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare la qualità del *Made in Italy*.

Proprio sul PNRR, il Sottosegretario informa che, da qualche giorno, è possibile l'utilizzo di 900 milioni per lo scorrimento delle graduatorie del quarto bando e l'inizio del quinto bando sui contratti di filiera.

Infine rileva che l'Italia, tenendo presente il diverso potere contrattuale fra gli operatori della filiera alimentare e che l'anello debole è rappresentato dai produttori agricoli, al fine favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, si è battuta fortemente, anche in sede europea, per l'approvazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Rileva inoltre che lo scorso 4 novembre è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.

Il recepimento della direttiva europea prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

Non sarà più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Vengono così definitivamente riequilibrati i rapporti di forza tra le parti negli scambi commerciali, garantendo una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori.

In tale contesto, il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste.

Assicura l'onorevole interrogante che, anche alla luce di tale innovazione, il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione la questione segnalata al fine di contrastare la volatilità delle quotazioni cerealicole e rafforzare la *leadership* italiana a livello internazionale.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatto. Fa presente che da settembre, data in

cui è stata presentata l'interrogazione, ad oggi sono stati fatti fortunatamente molti passi in avanti per fronteggiare la difficoltà segnalata. Sottolinea in particolare due aspetti positivi, ossia il riconoscimento del maggior ricavo rispetto ai prezzi di vendita nonché il recepimento della tematica all'interno del PNRR.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(878) Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il Ministero ha reso noti gli ulteriori pareri sulle proposte emendative presentate. Disponendo pertanto del quadro complessivo del provvedimento, la Commissione si trova finalmente nelle condizioni di poter concludere, in una prossima seduta, l'esame del provvedimento.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2118) STEFANO ed altri. – Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

**(2023) VALLARDI ed altri. – Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente VALLARDI propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente e ricorda come le proposte emendative presentate, i cui contenuti devono ancora essere illustrati, riguardino principalmente le clausole di salvaguardia del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice LONARDO (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) approfitta della presenza del Sottosegretario per sollecitare la risposta a una sua interrogazione sulle problematiche della filiera bufalina, di cui attende di conoscere gli esiti dal luglio scorso.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) chiede al rappresentante del Governo di intervenire per sbloccare la situazione venutasi a creare presso la Commissione bilancio del Senato dove, a causa di un parere negativo della Ragioneria generale dello Stato sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si sta di fatto impedendo di concludere l'esame del disegno di legge sul florovivaismo (A.S. 2009), un provvedimento su cui si è registrato in Commissione agricoltura grandissimo consenso e su cui c'è grande attesa tra gli operatori del settore.

Il sottosegretario CENTINAIO fa presente che si farà carico delle problematiche segnalate.

Il senatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) segnala quanto sta avvenendo nella Commissione unica sperimentale sul grano che, nelle ultime sedute, è stata disertata dai rappresentanti degli industriali. Chiede pertanto di conoscere i motivi di tale assenza ripetuta, che stanno impedendo la partenza vera e propria dei lavori della Commissione unica.

Il sottosegretario CENTINAIO ricorda come sussistano differenze di vedute tra il Ministero e ITALMOPA e che recentemente è stato presentato presso la Camera dei deputati un emendamento diretto proprio ad individuare un elemento di mediazione. Fa presente comunque che si impegnerà a sollecitare ITALMOPA affinché partecipi ai lavori della Commissione unica.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 352**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**BITI**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI ITALIANI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1004 (PROBLEMATICHE CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FARM TO FORK E LE SUE RICADUTE NELL'AGRICOLTURA ITALIANA)*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 243**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**RIPAMONTI**

*Orario: dalle ore 10 alle ore 12,50*

*(sospensione: dalle ore 10,20 alle ore 10,25)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (FEDERMOTO), DEL GRUPPO AON (CONSULENZA DEI RISCHI, INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA), DI AVIS NAZIONALE ODV, DELL'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DEL FARMACO (FARMINDUSTRIA), DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI DIRIGENTI (ANAAO-ASSOMED), DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA), DI INDUSTRIE FARMACI ACCESSIBILI (EGUALIA), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (SIHTA), DI VALORE E INNOVAZIONE DELLE TERAPIE AVANZATE (#VITA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 244**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 13,55 alle ore 16,30*

*(sospensioni: dalle ore 15,25 alle ore 15,30 e dalle ore 16,10 alle ore 16,15)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CORRIERI AEREI INTERNAZIONALI (AICAI), DEL CONSORZIO DEL COMMERCIO DIGITALE ITALIANO (NETCOMM), DI EISACKWERK SRL, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CICLO MOTOCICLO ACCESSORI (ANCMA), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE (FIDAS) E DI ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021)*

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,  
PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 79**

*Presidenza del Vice Presidente*  
SERAFINI

*Orario: dalle ore 11 alle ore 11,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E DI RAPPRESENTANTI DI CITTADINANZAT-  
TIVA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1419  
(MACULOPATIE)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 80**

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI AMNESTY INTERNATIONAL  
ITALIA E DEL PROFESSOR CESARE DAMIANO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-  
RENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347 (INSERIMENTO INFERMIERI E  
OSS IN CATEGORIE USURANTI)*



**Plenaria****289<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**MATRISCIANO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1419*

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) consegnata nell'ambito dell'odierna seduta antimeridiana dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Salute e sicurezza del personale del comparto ferroviario (n. 149)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 63)

La presidente relatrice MATRISCIANO (*M5S*) riepiloga le fasi della trattazione dell'affare assegnato in titolo, che ha registrato un'ampia condivisione tra le componenti politiche della Commissione. Presenta e illustra, quindi, uno schema di risoluzione (*pubblicato in allegato*).

Il senatore ROMANO (*M5S*) evidenzia la puntualità e l'accuratezza del testo riguardo i punti di maggiore rilevanza. Auspica quindi l'impegno del Governo e del Parlamento relativamente alle questioni richiamate alle lettere *a)* e *d)*.

Il senatore LAUS (*PD*) ritiene che lo schema di risoluzione inquadri adeguatamente gli aspetti salienti messi in evidenza dalle audizioni svolte, con particolare riferimento al diffuso ricorso alle nozioni di errore umano

e fatalità, le quali sviano l'attenzione dalle condizioni generali nelle quali viene svolta l'attività lavorativa nel settore ferroviario.

La presidente MATRISCIANO (*M5S*) ribadisce a sua volta il carattere determinante dell'elemento organizzativo.

La senatrice CATALFO (*M5S*) richiama l'attenzione del Governo riguardo l'opportunità di una valutazione in merito alla flessibilità in uscita del personale ferroviario.

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile lo schema di risoluzione presentato, rimarcando peraltro la necessità di attribuire la dovuta rilevanza alle esigenze del personale viaggiante che affianca il capotreno.

La presidente MATRISCIANO (*M5S*) ritiene il testo in esame adeguato rispetto al rilievo del senatore Serafini.

La senatrice DRAGO (*FdI*) chiede ragguagli in merito ai riferimenti all'errore umano e alla turnazione del personale. Reputa inoltre il riferimento alla connessione alla rete ferroviaria unica europea poco attinente rispetto alla situazione reale dei collegamenti con le isole maggiori, che risultano tuttora carenti e difficoltosi.

La presidente MATRISCIANO (*M5S*) rimarca la necessità di interventi preventivi a livello organizzativo finalizzati a evitare il determinarsi di situazioni di rischio che potrebbero superficialmente essere attribuite all'elemento umano. Fa quindi presente che lo schema di risoluzione in esame non può che fare riferimento al settore oggetto dell'affare assegnato e non è pertanto inteso a dare luogo a un dibattito in merito al tema generale del lavoro su turni. Dichiarò inoltre la propria apertura rispetto alle aree penalizzate da paritcolari carenze nei collegamenti ferroviari, tenendo conto necessariamente dell'ambito di competenza della Commissione.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) esprime soddisfazione riguardo i contenuti della proposta presentata, richiamando particolarmente la doppia valenza della sicurezza del lavoro nel settore ferroviario, che necessariamente non è funzionale alla tutela del solo personale. Questo, peraltro, è meritevole di particolare attenzione ai fini della classificazione tra le attività usuranti.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza delle questioni oggetto dell'affare assegnato e dello schema di risoluzione, particolarmente in relazione alla questione della sicurezza dei lavoratori e della collettività.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO, premesso che il tema oggetto dell'affare assegnato rientra fra le questioni ritenute prioritarie dal Governo, segnala l'impegno del Ministero che rappresenta riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, recentemente testimoniato dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che ha introdotto numerose disposizioni volte a potenziare l'attività istituzionale di vigilanza e di prevenzione.

Riferisce che il suo Dicastero sta elaborando ulteriori proposte, finalizzate a razionalizzare e potenziare le politiche della sicurezza e, con riferimento al settore ferroviario, fa presente la consapevolezza dell'Esecutivo circa la necessità di interventi rapidi. In particolare, specifica che il Ministero del lavoro ha sempre assicurato la propria disponibilità a proseguire il confronto per la predisposizione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, volti al riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di particolari settori.

Espressa condivisione riguardo agli indirizzi rivolti al Governo, fa presente che occorre considerare la complessità del sistema e la necessità di misure concrete e attuabili anche a legislazione vigente, evidenziando che le soluzioni migliori in materia di salute e sicurezza nel comparto ferroviario non potranno che provenire da un ampio confronto con le parti sociali e gli attori istituzionali, al fine di accrescere la cultura della prevenzione e della sicurezza. Sottolinea infine che il dialogo richiamato dovrà essere finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali e ad eventuali modifiche alla disciplina vigente.

In risposta a una specifica sollecitazione della senatrice DRAGO (*Fdi*), la presidente MATRISCIANO (*M5S*) integra il testo precedentemente presentato con un riferimento ai collegamenti da e per le isole maggiori.

Lo schema di risoluzione, così come modificato, è infine posto in votazione (*testo pubblicato in allegato*).

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione unanime approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Proposta di indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato**

La presidente MATRISCIANO, esplicitando l'intento di dare seguito a quanto espresso dai rappresentanti di diversi Gruppi nella seduta del 15 febbraio scorso, sollecita la Commissione circa l'opportunità di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato.

La Commissione unanime conviene di richiedere la relativa autorizzazione alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La presidente MATRISCIANO propone quindi di fissare il termine per la trasmissione di proposte relative ai soggetti da audire alle ore 13 di giovedì 24 febbraio.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore CARBONE (*IV-PSI*) propone di esprimere una relazione favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore.

**(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Ha la parole la relatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), la quale si riserva ulteriori approfondimenti al fine della presentazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) osserva l'utilità di porre un termine per la trasmissione di proposte relative alla redazione del parere. A tale scopo propone quindi le ore 13 di venerdì 25 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 149**

*(DOC. XXIV, N. 63)*

L’11<sup>a</sup> Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 149, in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;

premessi che:

la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti imprescindibilmente;

nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori, ma la sicurezza pubblica, cioè l’incolumità di tutti gli utenti e dell’intera collettività;

gli infortuni complessivamente denunciati all’Inail nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 l’anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capo treno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti/viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell’esercizio ferroviario), la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che molto spesso viene evocato l’errore umano, come se fosse l’indice di una mera fatalità, senza considerare che l’errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività;

ritenuto, altresì, che, al fine del buon funzionamento della «macchina» del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall’interazione del lavoratore con esse, oltre che, naturalmente, dall’attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

evidenziato che:

nel corso delle audizioni è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un sistema chiuso controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali. Si evidenzia tuttavia a livello infrastrutturale un *gap* che riguarda i collegamenti da e per le isole maggiori;

in particolare, la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie – e per «turnista» si intendono macchinisti e capitreno *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo – non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il temperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, a tal proposito le attuali disposizioni normative a tutela dei predetti soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria;

nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad «agente solo» nei treni viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di Cassazione;

è altresì emerso che i lavoratori del settore ferroviario sono esclusi dalla categoria dei lavoratori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradoss-

salmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. A tanto è doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425 – consentendo agli stessi di andare in pensione a 58 anni – tali effetti furono cancellati con la legge Fornero, aggiungendo, di fatto, ben 9 anni di requisiti in più e spostando l'età pensionabile a 67 anni,

alla luce di quanto sopra esposto, impegna il Governo:

*a)* a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, ponendo un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;

*b)* a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;

*c)* a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;

*d)* a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.



## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 149**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 149, in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;

premesso che:

la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti imprescindibilmente;

nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori, ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività;

gli infortuni complessivamente denunciati all'Inail nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 l'anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capo treno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti/viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario), la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che molto spesso viene evocato l'errore umano, come se fosse l'indice di una mera fatalità, senza considerare che l'errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività;

ritenuto, altresì, che, al fine del buon funzionamento della «macchina» del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che, naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

evidenziato che:

nel corso delle audizioni è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un sistema chiuso controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali;

in particolare, la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie – e per «turnista» si intendono macchinisti e capitreno *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo – non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il temperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, a tal proposito le attuali disposizioni normative a tutela dei predetti soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria;

nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad «agente solo» nei treni viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di Cassazione;

è altresì emerso che i lavoratori del settore ferroviario sono esclusi dalla categoria dei lavoratori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradossalmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. A

tanto è doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425 – consentendo agli stessi di andare in pensione a 58 anni – tali effetti furono cancellati con la legge Fornero, aggiungendo, di fatto, ben 9 anni di requisiti in più e spostando l'età pensionabile a 67 anni,

alla luce di quanto sopra esposto, impegna il Governo:

*a)* a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, ponendo un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;

*b)* a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;

*c)* a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;

*d)* a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 228**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45*

*AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE (FIMMG), NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO SUL «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID» (N. 569)*

### **Sottocommissione per i pareri**

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 14<sup>a</sup> Commissione:*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame): relazione favorevole con osservazione

**Plenaria****286<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

PARENTE

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

La relatrice PIRRO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, rilevando di aver accolto le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, rileva, in merito all'osservazione n. 1, che i Centri «post-Covid» devono essere pensati come centri funzionali all'interno delle strutture sanitarie, con professionalità già esistenti, e non essere concepiti come strutture ulteriori che necessitano di nuovo personale. Ciò a dimostrazione del dinamismo funzionale del sistema sanitario.

Con riferimento all'osservazione n. 3, si dichiara d'accordo con la relatrice in merito alla scarsità delle risorse stanziare per gli indennizzi, in quanto devono usufruire di tale misura non solo le famiglie dei medici deceduti, ma anche quei sanitari che hanno subito lesioni o danni da Covid-19 nell'esercizio delle loro funzioni. Ritiene che tali categorie di lavoratori, che hanno avuto un mandato specifico dallo Stato per svolgere la loro mansione, potrebbero essere riconosciute vittime del lavoro e beneficiare così della normativa vigente in materia e delle risorse da quest'ultima messe a disposizione.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) ringrazia la relatrice per aver tenuto conto, nella predisposizione della proposta di parere, di temi più volte af-

frontati dalla Commissione. Si dichiara d'accordo sulla realizzazione dei Centri «post-Covid» come prospettati dalla senatrice Binetti, e sulle criticità evidenziate nelle osservazioni nn. 2 e 3. Rileva che l'articolo 21 del decreto-legge in esame rappresenta un punto fermo per la realizzazione compiuta del fascicolo sanitario elettronico, rientrante anche tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In conclusione, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, giudica la proposta della relatrice una sintesi efficace delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito. Ritiene che, nonostante i monitoraggi periodici mostrino una situazione di allentamento dell'emergenza epidemiologica, occorra mantenere un livello di attenzione ancora adeguato, proseguire nell'attività di prevenzione finora svolta e nelle strategie di governo dei rischi. Valuta favorevolmente gli ambiti di intervento previsti agli articoli 20 e 21, in una visione di ecosistema dei dati sanitari che permetta anche di agire, in maniera efficace, con meccanismi di monitoraggio sugli impieghi delle risorse, con controlli e con nuove regole d'ingaggio. Reputa che tale aspetto verrà approfondito altresì in sede di esame del disegno di legge n. 2469, in materia di concorrenza. Sottolinea la rilevanza dell'osservazione n. 3, che testimonia l'impegno della Commissione sulla problematica dei ristori ai medici e agli altri operatori in prima linea nel contrasto del Covid.

Il senatore MAUTONE (*M5S*) si congratula con la relatrice, che a suo avviso ha ben recepito osservazioni condivise da tutti i Gruppi parlamentari. Sottolinea incidentalmente che, nel corso della settimana corrente, l'Aula esaminerà il disegno di legge n. 1201-B (cosiddetto «Sunshine act»), provvedimento che mira a reprimere fenomeni corruttivi in ambito sanitario, spesso emersi in passato.

Ciò premesso, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di Senatori, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, considerato, in particolare, che il provvedimento:

al comma 1 dell'articolo 20 estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti alla vaccinazione;

al comma 1 dell'articolo 21 reca varie novelle alle norme relative al fascicolo sanitario elettronico e alla sanità digitale, intese, tra l'altro, a garantire: l'interoperabilità del fascicolo a livello regionale, nazionale ed europeo; la consultazione dei dati sanitari – nel rispetto di apposite linee guida – da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché da parte di soggetti terzi a fini di ricerca, previa valutazione del Ministero della salute;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. sarebbe opportuno prevedere l'istituzione di Centri «post-Covid» in cui siano presenti *equipe* multidisciplinari, cui affidare, in collaborazione con i medici di medicina generale, i percorsi di *follow-up* diagnostico-terapeutico per i soggetti affetti dalla cosiddetta sindrome «Long-Covid»;

2. appaiono necessari interventi per assicurare, nel perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, la raccolta del sangue. Si valutino, al riguardo, l'opportunità di potenziare le campagne di sensibilizzazione sull'importanza della donazione e la previsione dell'impiego di medici specializzandi presso i centri trasfusionali;

3. si ritengono necessarie ulteriori iniziative volte a dare compiutezza e organicità agli interventi in favore dei medici e di tutti i professionisti sanitari deceduti o lesi dal Covid-19, apparendo il recente stanziamento di un fondo da 15 milioni di euro da parte del Governo, per gli indennizzi alle famiglie dei deceduti, soltanto come l'inizio di un percorso doveroso.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria****285<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La presidente MORONESE comunica che il senatore Nastri ha ritirato gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.28, 1.37, 2.1, 2.3, 2.11, 2.14, 2.16, 2.20, 2.24, 2.26, 3.2, 3.7, 3.20, 3.22, 3.27, 3.30, 3.32, 3.33, 3.35, 3.43, 4.4, 4.7, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.14, 6.3, 6.6, 6.10, 7.3, 7.7, 7.22, 7.29, 7.31, 9.1, 10.9, 11.13, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 e 13.15.



Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) – anche a nome dei correlatori NUNGNES (*Misto*) e BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) – esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7, 1.13, 1.18 (testo 2), nonché sugli emendamenti 1.14, 1.19 e 1.20 a condizione che questi ultimi tre siano riformulati in un testo identico all'emendamento 1.18 (testo 2).

Il parere sugli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31, fra loro identici, è favorevole a condizione di una loro riformulazione. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 1.34 e 1.35, fra loro di identico contenuto.

Il correlatore Mirabelli esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.8, 3.9 a condizione che sia riformulato, 3.12, 3.13 e 3.14 (fra loro di identico contenuto), 3.24 e 3.25 (fra loro di identico contenuto), 3.26 e 3.45.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.13, nonché sugli emendamenti 6.4, 6.7, 6.8 e 6.9 (fra loro di identico contenuto), 6.11 e 6.12 (fra loro di identico contenuto), 6.15, 6.17 (testo 2), 6.16 – a condizione che quest'ultimo sia riformulato in un emendamento identico all'emendamento 6.17 (testi 2) – e 6.19.

Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 10.3, 11.6 e 11.7 (fra loro di identico contenuto) a condizione che siano riformulati, e sugli emendamenti 11.12, 12.2 (testo 2), 12.4 e 12.5 (a condizione che siano riformulati), nonché sugli emendamenti 13.9 e 13.17.

Invita i presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 10.0.1 ed esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti presentati.

Il viceministro MORELLI si esprime in senso conforme al correlatore Mirabelli, fatta eccezione per l'emendamento 6.19 su cui il Governo si riserva di esprimersi in un altro momento ritenendo necessario un approfondimento aggiuntivo.

Segue un breve intervento del senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) il quale, con riferimento all'emendamento 10.0.1, chiede sia al Governo sia ai relatori di verificare se, eventualmente anche attraverso una riformulazione che ne circoscriva la portata, sia possibile comunque dare seguito alla proposta emendativa.

Prende quindi parola il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*), il quale rileva che – a fronte della disponibilità della sua parte politica ad un confronto costruttivo, disponibilità che si è poi concretizzata nel ritiro della maggior parte degli emendamenti dalla stessa presentati – deve prendersi atto con rammarico che sugli emendamenti mantenuti non si è potuto registrare una posizione di apertura da parte del Governo e dei relatori, come invece sarebbe stato ragionevole attendersi. È chiaro che, a fronte di tutto ciò, l'atteggiamento della sua parte politica nel corso del prosieguo dell'esame non potrà rimanere lo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra un nuovo schema di parere (*pubblicato in allegato*).

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere testé illustrato, posto ai voti, è approvato.

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La PRESIDENTE comunica che il 24 febbraio avrà luogo l'audizione del Ministro della transizione ecologica Cingolani davanti alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> in relazione alla prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*), dopo aver ricordato che il 16 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, fa presente che a breve predisporrà uno schema parere che sarà messo a disposizione della Commissione.

Segue un intervento del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), che sottolinea come le previsioni in materia di andamento dei prezzi dell'energia abbiano subito un'evoluzione in senso ulteriormente negativo rispetto a quanto veniva ipotizzato dalla comunicazione in titolo, assumendo un carattere strutturale che verosimilmente si svilupperà su un arco temporale più ampio di quello inizialmente considerato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La presidente MORONESE, d'intesa con le relatrici GALLONE (*FIBP-UDC*) e L'ABBATE (*M5S*), fissa alle ore 11 di mercoledì 2 marzo prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali le relatrici potranno tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La presidente MORONESE fissa alle ore 16 di venerdì 25 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premessi che:

l'articolo 28 del presente disegno di legge, che vieta qualsiasi cessione successiva alla prima dei crediti maturati a seguito di spese per interventi agevolati con i *bonus* per l'edilizia, di cui all'articolo 121, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Decreto Rilancio», è stato introdotto quale misura di contrasto ai comportamenti fraudolenti nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Le frodi accertate dall'Agenzia delle Entrate sono un campanello di allarme che impone allo Stato l'assunzione di necessarie contromisure; ciononostante dei comportamenti fraudolenti di pochi, finanche della criminalità organizzata, non possono farne le spese la maggioranza di cittadini, tecnici, imprese e operatori onesti che hanno rispettato le regole. La norma, in considerazione del rischio che i potenziali cessionari devono assumersi non potendo operare ulteriori cessioni, determina una notevole contrazione della capacità di acquisto di tali crediti, con conseguente riduzione delle spese agevolabili, e un prevedibile aumento dei prezzi di cessione, a danno delle famiglie e delle imprese cedenti, e nei fatti sta determinando il blocco del settore, il rischio di fallimento di tante imprese serie, ed il forte rischio di bloccare la ripresa economica del Paese;

per contrastare le molte irregolarità con i *bonus* per l'edilizia riscontrate nei mesi scorsi, il decreto antifrodi n. 157 del 2021 dello scorso novembre, poi confluito nella legge di bilancio 2022, aveva già dato una risposta significativa sia con la previsione del visto di congruità e dell'asseverazione anche per i *bonus* edilizi diversi dal 110 per cento, sia consentendo all'Agenzia di effettuare controlli preventivi relativamente ad operazioni di cessione dei crediti in presenza di profili di rischio per sospendere l'efficacia delle cessioni ed eventualmente bloccarle in via definitiva, laddove i sospetti di frode si fossero rivelati fondati;

occorre evitare la paralisi del settore e ripristinare al più presto la certezza del diritto per dare un quadro di riferimento normativo stabile a cittadini, tecnici e imprese del settore edilizio;

è possibile beneficiare del *super bonus* per le ristrutturazioni, con l'esclusione dei casi di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma; tuttavia sarebbe opportuno prevedere un accesso alle agevolazioni di cui al *superbonus* 110 per cento nei comuni terremotati per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e

regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio, adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici;

le misure incentivanti la rottamazione e la sostituzione dei pannelli fotovoltaici e dei televisori introdotte dal Governo, comporteranno un aumento significativo di rifiuti RAEE. Gli impianti di raccolta, smaltimento e riciclo, seppur in grado di provvedere allo smaltimento, rischiano preoccupanti rallentamenti di tali processi; sarebbe pertanto necessario prevedere un aumento temporaneo, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi e delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio di tali rifiuti elettrici ed elettronici;

la legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel Codice dell'Ambiente, gli articoli 318-*bis* e seguenti che prevedono un meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, con successivo pagamento di una sanzione pecuniaria; tuttavia, il Codice dell'Ambiente non fornisce espressamente indicazioni sull'ente titolato ad incassare la sanzione pecuniaria né sulla destinazione finale di tali proventi. Al fine di consentire un sostegno agli enti preposti alle attività di vigilanza e controllo ambientale, nonché adeguati interventi di tutela e risanamento ambientale, è necessario un intervento normativo inteso a risolvere le incertezze applicative, prevedendo espressamente la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 318-*quater* agli enti preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

la legge n. 132 del 2016 ha istituito Il Sistema Nazionale a rete di Protezione Ambientale SNPA, e definito i Livelli Essenziali di Protezione Ambientale, i cd LEPTA, intesi a garantire maggiore omogeneità nella tutela ambientale in tutte le regioni; tuttavia molte delle ARPA soffrono di carenze nel loro organico, che creano un importante impedimento o limite nello svolgimento delle loro attività; al fine di consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di intervenire in maniera adeguata nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, in particolare dei soprarichiamati LEPTA, è necessario consentire loro di dotarsi delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla norma, intervenendo con la rimozione del vincolo normativo in materia di *turn over*, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.

Rilevato che:

a fronte del caro energia il Governo, intervenendo con la legge di Bilancio 2022 e stanziando 3,8 miliardi, ha consentito nel primo trimestre 2022 di ridurre per una famiglia tipo in tutela l'aumento del 55,0 per cento per l'elettricità e del +41,8 per cento per il gas, contenendo

gli incrementi che diversamente – in assenza delle misure adottate – sarebbero stati rispettivamente del 65 per cento e del 59,2 penale. Le misure hanno riguardato:

- l’annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta elettrica per 35 milioni di clienti domestici e 6 milioni di utenze non domestiche, quali microimprese con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW;

- il potenziamento del bonus sociale alle famiglie in difficoltà, oltre la possibilità per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità di chiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi;

- l’annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta del gas per tutte le utenze;

- la riduzione transitoria dell’Iva sul gas al 5 per cento per usi civili e industriali.

con il decreto-legge in titolo il Governo è intervenuto nuovamente con gli articoli 14 e 15 per contrastare il caro energia, stanziando complessivamente 1,74 miliardi, prevedendo:

- l’annullamento nel primo trimestre 2022 degli oneri di sistema della bolletta elettrica per le utenze non domestiche con potenza disponibile uguale o superiore ai 16,5 kW e per usi di illuminazione pubblica;

- per le imprese energivore l’attribuzione di un credito di imposta del 20 per cento delle spese sostenute per l’energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, le quali sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell’energia elettrica di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro Paese sono circolanti per l’autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 1,8 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2,2 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie – sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione – e le attività economiche italiane le quali vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali (come la promozione dell'efficienza energetica e il sostegno alle rinnovabili incentivando il sistema del *revamping* dei vecchi impianti) per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero.

Esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) Per le misure di contrasto alle frodi nell'ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche si invita a valutare l'opportunità:

– intervenire, eventualmente anche nel primo provvedimento utile, prevedendo la possibilità di un numero ragionevole di ulteriori cessioni di credito successive alla prima purché a soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, o a società infragruppo o a filiere di lavoro, unitamente a nuove misure per la tracciabilità dei crediti, ovvero con condizioni tali da limitare fortemente la possibilità di un utilizzo fraudolento della norma;

– valutare l'abrogazione del regime transitorio per le cessioni dei crediti d'imposta intervenute entro il 7 febbraio 2022, limitando le nuove regole alle sole cessioni che interverranno dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;

– al fine di contrastare le frodi e limitare il proliferare di imprese «improvvisate», sarebbe necessario introdurre un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei bonus edilizi, analogamente a quanto già previsto per tutti i lavori di ricostruzione post terremoto;

– intervenire per consentire l'accesso al *Superbonus* al 110 per cento nei comuni terremotati anche per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici.

b) Per contrastare il caro energia si invita a valutare l'opportunità di prevedere:

– l'opportunità di rendere strutturali gli aiuti alle imprese e alle famiglie più deboli derivanti dall'aumento dei prezzi delle materie prime, in quanto la durata della crisi energetica andrà ben oltre il primo trimestre del 2022, periodo nel quale intervengono le misure del decreto in esame;

– un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale anche nel secondo trimestre 2022 per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), ed imprese con particolare riferimento alle energivore del settore manifatturiero;

– l'estensione dell'IVA agevolata del 5 per cento anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali, nonché alle forniture a GPL alla luce del fatto che diverse aree del Paese non sono provviste della rete di distribuzione del gas metano. Si valuti, inoltre, per l'anno 2020 l'istituzione di credito imposta sul costo di acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto;

– lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al *bonus* elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;

– misure intese a incrementare temporaneamente, nel rispetto di tutte le pertinenti norme di prevenzione incendi e di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio dei rifiuti RAEE (tv e pannelli fotovoltaici), al fine di consentire la loro corretta cessione e lo smaltimento e riciclo successivo, considerando il massiccio incremento di volume derivante dai bonus incentivanti prorogati dal Governo per la loro sostituzione con apparecchi più sostenibili;

– in merito all'articolo 14, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti pregressi e futuri in materia di autoconsumo fisico, accanto alla sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti industriali, specifici meccanismi di sostegno per coloro che hanno investito in progetti di autoconsumo, in modo tale da colmare la progressiva riduzione del beneficio derivante dalla sterilizzazione degli oneri di sistema;



– in merito all’articolo 15, che il credito d’imposta venga esteso anche alle piccole e medie imprese, nonché alle attività artigianali e commerciali energivore (panificatori) e quindi non limitato alle sole imprese energivore;

– in merito all’articolo 16, una sostanziale modifica della normativa che va a incidere profondamente, in senso negativo, sulle dinamiche di mercato e pregiudica fortemente la realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto, ed in particolare di quegli impianti che, al netto di meccanismi di incentivazione, potrebbero venire realizzati senza incentivi pubblici grazie a contratti di lungo termine (PPA) di natura privata. Tale modifica è da attuare nei limiti e nelle disponibilità complessive dello Stato;

– al titolo III, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022, al fine di incentivarne la produzione contribuendo ad alleviare i prezzi in crescita dell’energia e diversificare il paniere energetico nazionale, la possibilità di eliminare le accise per le aziende produttrici di energia elettrica e termica tramite i grassi animali fusi;

– specifiche misure di sostegno nei confronti dei Comuni montani, particolarmente penalizzati dalle avverse condizioni climatiche, già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell’aumento dei prezzi, per garantire apposite risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni, o come le scuole, che hanno necessità di illuminazione e riscaldamento;

– l’adozione di una strategia unica europea che garantisca lo stoccaggio costante di gas al fine di evitare ulteriori drammatiche crisi prevedendo, nel contempo, interventi nel medio e lungo periodo, di natura strutturale, volti a favorire l’indipendenza energetica del Paese in un contesto europeo (compresa l’approfondimento della ricerca sull’utilizzo dell’energia nucleare da fusione).

c) Per le misure di sostegno agli organi preposti all’attività di vigilanza e controllo ambientale si invita a valutare l’opportunità:

– di intervenire per prevedere che i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano destinati al finanziamento dell’attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza pertinenti, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente;

– di intervenire per consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di dotarsi, per il triennio 2022- 2024, delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla Legge n. 132 del 2016, con particolare riferimento ai LEPTA, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalle rispettive Regioni, fino a concorrenza dell’intera copertura della dotazione organica, rimuovendo quindi il vincolo normativo in materia di *turn over*.

d) Per le misure in favore della normazione in materia di gas fluorurati:

– nel primo provvedimento utile, prevedere un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentate da tutti i gas e le miscele sostitutive ammesse dal Regolamento (UE) n. 517/2014. L'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC appunto nella refrigerazione commerciale, obiettivo è l'eliminazione di idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche già vietate in Europa con l'emendamento di Kigali in vigore dal 2019. Inoltre il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030. Attualmente nel resto dell'Europa le emissioni di gas serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare;

– si valuti la revisione della normativa attualmente vigente in ottica di ricentralizzazione ed omogeneizzazione della disciplina a livello nazionale anche per le Regioni che hanno già emanato leggi in materia, per garantire conformità costituzionale ed evitare parcellizzazione regionale;

e) Per le misure in materia di regimi idroelettrici:

– si raccomanda di stabilire l'indizione delle gare solo a valle dell'entrata in vigore delle norme nazionali nei vari Stati membri, dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni, al fine di creare l'indispensabile *level playing field* e garantire coerenza nei regimi idroelettrici degli Stati membri, oltre che eliminare le norme che violano i principi costituzionali (ad es. quella relativa alla valorizzazione degli *asset* in quanto configura espropriazione senza indennizzo); conseguentemente, nelle more di tali revisioni, prevedere la proroga delle concessioni idroelettriche in Italia a fronte di un piano di investimenti da parte dei concessionari per ammodernamento, potenziamento o estensione della vita utile degli impianti. Per altro, argomento trattato nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria****285<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*indi del Vice Presidente*  
Simone BOSSI

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 13 del 1° marzo 2022.

La Commissione conviene.

**ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (n. COM(2021) 562 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che si propone di fornire un quadro normativo adeguato a facilitare la pianificazione e gli investimenti a

lungo termine per l'uso dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni nel trasporto marittimo, integrando e modificando la legislazione esistente e fornendo un chiaro segnale al mercato in materia, nell'ottica dell'impegno dell'UE per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, considerata l'accelerazione nel processo di transizione ecologica e nell'adozione di politiche volte a ridurre l'emissione di gas a effetto serra e considerato l'impatto generato dal traffico navale in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>.

Le misure previste dalla proposta si collocano nel contesto del *Green Deal* europeo e del pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, che prevede l'estensione del sistema europeo di scambio di quote di emissioni al trasporto marittimo e la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, della direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi e della direttiva sulle energie rinnovabili.

La proposta di regolamento si compone di 30 articoli, suddivisi in sei capi. Nel dettaglio, il capo I definisce all'articolo 1 l'oggetto e le finalità della proposta affermando che lo scopo del regolamento è quello di stabilire norme che impongono il limite dell'intensità dei gas a effetto serra per unità di energia usata a bordo di una nave in arrivo, all'interno o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e l'obbligo di utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra o di una tecnologia a zero emissioni durante la permanenza in porto, al fine di aumentare l'utilizzo di combustibili rinnovabili e di fonti di energia sostitutive in tutta l'Unione, garantendo nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo.

L'articolo 2 stabilisce l'applicazione delle misure contenute nel regolamento alle navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate, escludendo le navi di Stato, da guerra, ausiliarie, i pescherecci e le navi senza mezzi di propulsione meccanica. L'articolo 3 reca le definizioni dei termini utilizzati dalla proposta.

Il capo II fissa all'articolo 4 i limiti dell'intensità media annua dei gas a effetto serra derivanti dall'energia utilizzata a bordo di una nave, per ciascun quinquennio dal 2025 al 2050. L'articolo stabilisce altresì la facoltà della Commissione di adottare atti delegati volti a modificare l'allegato sui fattori di emissione relativi alle fonti di energia per garantirne la coerenza con il progresso tecnologico e con le future norme internazionali o dell'UE.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo, dal 1° gennaio 2030, dell'utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra o di energia a zero emissioni durante l'ormeggio nei porti, per le navi portacontainer e le navi passeggeri, salvo determinate eccezioni.

Il capo III definisce i principi comuni relativi all'attività di monitoraggio, stabilendo all'articolo 6 che le società navali svolgano il monitoraggio sulle emissioni delle proprie navi e comunichino i dati ai verificatori accreditati, i quali svolgeranno il successivo calcolo dell'intensità media annua di emissione per unità di energia usata a bordo. Il monitoraggio è svolto per ogni permanenza all'interno dei porti sotto la giurisdizione di

uno Stato membro e per ogni tratta in arrivo e in partenza. L'articolo 7 stabilisce che, entro il 31 agosto 2024, le società presentano ai verificatori un piano di monitoraggio per ciascuna nave che, in base all'articolo 8, deve essere revisionato almeno una volta l'anno. L'articolo 9 fissa i principi relativi alla certificazione dei biocarburanti, del biogas, dei biocombustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio non riciclato.

Il capo IV fissa, all'articolo 10, l'ambito di applicazione delle attività di verifica che i verificatori devono svolgere, quali la valutazione della conformità del piano di monitoraggio e la conformità delle informazioni comunicate dalla società interessata; all'articolo 11, gli obblighi e i principi generali che si applicano ai verificatori, i quali devono esercitare la loro attività in condizioni di indipendenza e imparzialità rispetto alle società navali; all'articolo 12, i principi fondamentali da applicare durante le procedure di verifica; e all'articolo 13, le norme relative all'accREDITAMENTO dei verificatori.

Il capo V stabilisce all'articolo 14 che, a seguito della valutazione del piano di monitoraggio, le società registrino per ogni nave in arrivo o in partenza e per ogni tratta da o verso un porto di uno Stato membro, una serie di informazioni riguardanti le emissioni della nave: il collegamento all'energia elettrica da terra, la quantità di combustibile consumato all'ormeggio e in mare, i fattori di emissione per ciascun tipo di combustibile. Tali informazioni sono fornite al verificatore, entro il 30 marzo di ogni anno.

L'articolo 15 definisce le attività di verifica e calcolo dei verificatori, in relazione alle informazioni fornite dalla società navale, e l'articolo 16 stabilisce che tali calcoli per ciascuna nave sono inseriti entro il 30 aprile di ogni anno, dai verificatori, nella «banca dati sulla conformità», sviluppata dalla Commissione europea.

L'articolo 17 istituisce un meccanismo di flessibilità nella conformità, che consente a una società di cumulare eccedenze di conformità di una nave, che la stessa nave può utilizzare nel periodo successivo o, in caso di disavanzo, di utilizzare un anticipo dell'eccedenza di conformità del periodo successivo.

Similmente, l'articolo 18 consente travasi di conformità nell'ambito di un *pool* di due o più navi, verificate dallo stesso verificatore.

L'articolo 19 stabilisce le condizioni per il rilascio, entro il 30 giugno dell'anno successivo, del certificato di conformità FuelEU e l'articolo 20 prevede le sanzioni applicabili in caso di disavanzo di conformità, i cui proventi sono assegnati, dall'articolo 21, al Fondo per l'innovazione di cui alla direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS.

L'articolo 22 definisce l'obbligo per le navi di tenere a bordo un certificato di conformità FuelEU valido.

In base all'articolo 23 gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni sanzionatorie per violazioni al regolamento e a integrare l'attività di ispezione alle navi con la verifica del certificato di conformità FuelEU.

L'articolo 24 stabilisce il diritto di riesame, per le società navali, dei calcoli effettuati dal verificatore e delle misure adottate nei loro confronti, in funzione del rilascio del certificato.

L'articolo 25 richiede agli Stati membri la designazione di autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento.

Il capo VI stabilisce all'articolo 26 le condizioni per il conferimento dei poteri delegati alla Commissione ai sensi del regolamento in esame; all'articolo 27 la procedura di comitato per l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione; all'articolo 28 che la Commissione riferisca, almeno a cadenza quinquennale, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del regolamento in esame; all'articolo 29 la modifica della direttiva 2009/16/CE sul controllo dello Stato di approdo, alla quale si aggiunge, la verifica del certificato di conformità FuelEU; e all'articolo 30 l'applicazione del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 100, paragrafo 2 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di disposizioni per la navigazione marittima.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto il settore dei traffici marittimi, oggetto della proposta di regolamento in esame, è per sua natura di carattere transfrontaliero e internazionale. Infatti, in Europa il 75 per cento dei viaggi comunicati nel contesto del sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica si svolge all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), mentre solo il 9 per cento circa del traffico costituisce viaggi nazionali. In assenza di una dimensione europea delle misure ad essi riferite potrebbe porsi il rischio di dare vita ad un mosaico di normative nazionali, relative alle emissioni delle navi, tra loro incoerenti e suscettibili di dare vita a distorsioni del mercato interno e della concorrenza.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto il regolamento proposto stabilisce norme minime, garantendo che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi contenuti nella proposta, gli obiettivi europei in materia di transizione ecologica e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 consentendo la più ampia adozione possibile di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nei trasporti marittimi.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattordici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento dell'Irlanda, che ha adottato un parere motivato (contrario), sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto la Commissione europea non avrebbe adeguatamente soddisfatto i requisiti procedurali necessari a fornire indicatori quantitativi e qualitativi adeguati a permettere ai Parla-

menti nazionali di valutare pienamente tutte le implicazioni della proposta a livello europeo.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo, inoltre, ritiene il progetto di particolare urgenza, al fine di poter iniziare quanto prima l'adozione e l'implementazione di tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni delle navi, attese le tempistiche necessarie per la realizzazione delle infrastrutture.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) chiede chiarimenti circa il conferimento, alla Commissione europea, del potere di adottare atti delegati, che non sono sottoposti al vaglio dei Parlamenti nazionali, anche in relazione al citato parere contrario espresso dal Parlamento dell'Irlanda.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*) ritiene opportuna, data l'attualità del tema in esame, un'attenta riflessione sulla proposta, proponendo anche lo svolgimento di alcune mirate audizioni.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico della proposta relativa alle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2494) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel 2020, relativo all'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea.

Ricorda, quindi che i trattati bilaterali di investimento (TBI) sono accordi finalizzati a promuovere e proteggere gli investimenti privati esteri, garantendo agli investitori *standard* di trattamento, tra cui la garanzia che essi saranno trattati in modo giusto ed equo come se fossero cittadini del Paese ricevente, e prevedendo la clausola compromissoria che stabilisce un meccanismo di risoluzione delle controversie alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria.

I Trattati europei vietano questo tipo di accordi bilaterali tra Stati membri, poiché la materia degli investimenti è sottoposta al diritto dell'Unione e poiché la clausola compromissoria di fatto sottrae alla competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'UE il giudizio sull'accertamento e

l'applicazione del diritto europeo. Inoltre, la Commissione europea ha sottolineato che questi trattati sono incompatibili con il diritto dell'Unione in quanto generano una frammentazione del mercato unico, conferendo diritti ad alcuni investitori dell'UE su base bilaterale ed entrando in conflitto con la legislazione dell'UE in materia di investimenti transfrontalieri.

L'Italia non ha in esercizio accordi bilaterali d'investimento con Stati membri dell'Unione. Tuttavia, la mancata ratifica dell'Accordo in questione ha indotto la Commissione europea ad avviare, il 2 dicembre 2021, la procedura di infrazione n. 2021/2243, poiché da tale mancata ratifica ne consegue la formale perdurante vigenza degli effetti di tre trattati bilaterali d'investimento conclusi tra il 1967 e il 2000 dall'Italia con Bulgaria, Slovenia e Malta.

La problematica della incompatibilità dei TBI con i Trattati UE si era posta soprattutto con gli allargamenti dell'Unione del 2004, del 2007 e del 2013 a dodici Paesi dell'Europa orientale e a Malta. Tra gli Stati già membri e molti di questi nuovi Paesi erano legittimamente in vigore accordi a tutela dei reciproci investimenti. Ma, una volta entrati nell'Unione, la Corte di giustizia è dovuta intervenire per dichiararne l'incompatibilità con il diritto dell'Unione.

In particolare, nella cosiddetta «sentenza *Achmea*», del 6 marzo 2018 (causa C-284/16, *Slowakische Republik* contro *Achmea BV*), la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per le controversie tra investitori e Stati, contenute nei TBI in essere tra Stati membri dell'Unione europea, sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e pertanto inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle Parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è divenuta Stato membro della stessa.

La motivazione della Corte risiede nel fatto che gli articoli 267 e 344 del TFUE stabiliscono la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'UE sulle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del diritto dell'Unione. Nel caso di specie, gli investimenti esteri tra Stati membri riguardano certamente anche il diritto dell'Unione e, pertanto, le eventuali controversie che ne nascono non possono essere assegnate a un collegio arbitrale, ma devono essere sottoposte al sistema giurisdizionale stabilito dai Trattati, che vede la competenza del giudice ordinario nazionale a demandare alla Corte di giustizia europea, in via pregiudiziale, le questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del diritto europeo.

Per questo motivo, la clausola compromissoria è tale da rimettere in discussione, oltre al principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, la salvaguardia del carattere proprio del diritto dell'Unione, garantita dal procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE, e non è, pertanto, compatibile con il principio di leale cooperazione enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del TUE, e pregiudica l'autonomia del sistema giuridico dell'Unione sancita, in particolare, dall'articolo 344 TFUE.

Nel 2020, proprio per dare piena attuazione alla sentenza *Achmea* è stato adottato l'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, oggetto del disegno di legge



di ratifica in esame. L'Accordo nasce quindi dall'esigenza di garantire l'autonomia, il primato e l'efficacia del diritto dell'Unione europea, conformando gli ordinamenti nazionali alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha stabilito l'incompatibilità delle clausole compromissorie contenute con il diritto dell'UE.

L'Accordo in ratifica, composto da 18 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini utilizzati (articolo 1), dichiara l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra gli Stati membri e della eventuale clausola di caducità, che ne estendeva la vigenza per un ulteriore periodo di tempo (articoli 2 e 3), stabilisce che le clausole compromissorie, che prevedono l'arbitrato per la risoluzione delle controversie, sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e sono quindi inapplicabili (articolo 4), ribadisce che non possono essere avviati nuovi procedimenti arbitrari sulla base delle clausole compromissorie presenti nei trattati bilaterali oggetto di estinzione (articolo 5), fa salvi i procedimenti arbitrari conclusi e le composizioni amichevoli di controversie promosse prima del 6 marzo 2018 (articolo 6), e obbliga le Parti contraenti di un trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrari di procedimenti arbitrari pendenti a tale data o di nuovi procedimenti arbitrari, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza *Achmea* (articolo 7).

Ulteriori disposizioni disciplinano le misure applicabili ai processi arbitrari pendenti, consentendo alle Parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole e il dialogo strutturato, e conferendo all'investitore la possibilità di accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno anche oltre la scadenza prevista dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione (articoli 8, 9 e 10).

L'Accordo in ratifica prevede altresì che il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea sia il depositario dell'Accordo e che questo abbia il compito di effettuare le notifiche previste alle Parti contraenti (articolo 11), identifica gli allegati all'accordo come parte integrante di quest'ultimo affermando che nell'allegato B sono compresi gli accordi estinti per i quali può essere ancora applicata la clausola di caducità (articolo 12), stabilisce che non sono ammesse riserve all'accordo (articolo 13), che le controversie riguardanti l'applicazione o interpretazione dell'Accordo debbano essere composte in via amichevole e che, qualora entro 90 giorni non sia stato possibile pervenire alla composizione amichevole, ogni Parte possa sottoporre la controversia alla Corte di giustizia (articolo 14).

Infine, si stabilisce che l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni dal deposito del secondo strumento di ratifica e che le Parti contraenti hanno la facoltà di applicare l'Accordo a titolo provvisorio (articoli 15, 16 e 17).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica e che a eventuali oneri addizionali derivanti dai procedimenti relativi agli arbitrati pendenti, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il Relatore, ritenendo che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e consente l'archiviazione della citata procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, presenta un conferente schema di parere favorevole.

Su richiesta della senatrice GIANNUZZI (*Misto*) e del senatore LICHERI, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (n. COM(2021) 759 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro giuridico per la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria tra le autorità competenti e per l'accesso delle persone fisiche o giuridiche alle procedure giudiziarie, in materia civile, commerciale e penale.

In tale contesto, la proposta stabilisce anche norme in materia di: utilizzo della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione a distanza; applicazione di servizi fiduciari elettronici (firma o posta elettronica certificata); effetti giuridici dei documenti elettronici; e pagamento elettronico delle spese.

L'obiettivo specifico della proposta è, quindi, quello di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, attraverso la maggiore digitalizzazione delle comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra queste e le persone fisiche e giuridiche, al fine di migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie portando a risparmi di costi e tempi, alla riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

La proposta, anzitutto, istituisce un «sistema informatico decentrato», definito come una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili, che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascuna agenzia o di ciascun organo dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni. Ogni comunicazione scritta, compreso lo scambio di

moduli, relativa alla cooperazione giudiziaria europea, dovrà avvenire attraverso tale sistema informatico decentrato.

Nell'ambito del sistema informatico decentrato, inoltre, la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un «punto di accesso elettronico europeo», all'interno del portale europeo della giustizia elettronica, che consenta alle persone fisiche e giuridiche di comunicare con le autorità competenti, di presentare istanze e richieste, e di inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale, in merito ai casi rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea. Tale comunicazione può, alternativamente, avvenire anche tramite i portali informatici nazionali, ove disponibili.

La proposta prevede, poi, l'obbligo per le autorità competenti di consentire la partecipazione in videoconferenza alle udienze, nel caso di procedimenti nei quali uno dei soggetti si trovi in un altro Stato membro, a condizione che: le altre parti coinvolte abbiano avuto la possibilità di pronunciarsi sul ricorso a tali mezzi di comunicazione; le circostanze del caso giustificano il ricorso a tale tecnologia; e che l'indagato, l'imputato o il condannato abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

Le specifiche tecniche relative all'istituzione del sistema informatico decentrato sono affidate ad atti di esecuzione della Commissione europea, per assicurare funzionalità e sicurezza delle informazioni. I costi legati alla creazione, manutenzione e sviluppo del *software* di implementazione del sistema informatico decentrato e del punto di accesso elettronico europeo, di cui è responsabile la Commissione, sono a carico del bilancio dell'Unione, mentre sono a carico degli Stati membri i costi relativi ai punti di accesso al sistema europeo situati sul proprio territorio nazionale.

Ogni cinque anni, la Commissione europea effettua una valutazione sull'applicazione del regolamento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri e dal sistema informatico decentrato, tra cui i dati relativi ai costi sostenuti e alla durata dei procedimenti giudiziari di primo grado.

In particolare, ciascuno Stato membro trasmette con cadenza annuale: il numero di casi gestiti dalle autorità nei quali la comunicazione si è svolta con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato; il numero di udienze condotte attraverso videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza e, entro sei mesi dall'entrata in vigore della proposta di regolamento in esame, gli estremi dei portali informatici nazionali; la descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali applicabili alla videoconferenza; le informazioni sulle spese dovute nel contesto di cause transfrontaliere; e tutte le eventuali modifiche a tali informazioni.

La proposta contiene, infine, le necessarie modifiche di coordinamento a una serie di regolamenti in materia di cooperazione giudiziaria civile, commerciale e penale, che riguardano tra l'altro: la presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea; l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea; il procedimento europeo per le controversie di modesta entità; la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo; la trasmissione di documenti tra autorità giudiziarie o auto-

rità competenti; la procedura per i mezzi di ricorso; il diritto di insinuazione dei crediti; le modalità di svolgimento della cooperazione e comunicazione tra giudici; e il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Da ultimo, la proposta in esame prevede che essa si applichi a decorrere dai due anni successivi alla sua entrata in vigore e che gli Stati membri inizino a utilizzare il citato sistema informatico decentrato dopo ulteriori due anni dall'adozione dei relativi atti di esecuzione da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva anzitutto che la proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), e sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure intese all'eliminazione degli ostacoli all'accesso e al corretto svolgimento dei procedimenti civili con implicazioni transnazionali, e a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle relative decisioni.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di rafforzare la cooperazione giudiziaria europea e l'accesso alla giustizia nei procedimenti transfrontalieri, attraverso il maggior ricorso ai mezzi digitali, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, poiché richiede norme comuni e un coordinamento tra tutti gli Stati membri che può essere ottenuto solo mediante un'azione a livello dell'Unione. L'azione a livello di Unione è inoltre necessaria al fine di coordinare il nuovo sistema informatizzato della cooperazione giudiziaria europea con tutti i pertinenti regolamenti europei già emanati in materia.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, le misure proposte non sembrano andare oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi di una maggiore digitalizzazione della cooperazione giudiziaria europea e dell'accesso alla giustizia nelle cause transfrontaliere, né sembrano gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri ai fini del conseguimento degli obiettivi, pur stabilendo l'obbligatorietà della comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti degli Stati membri e tra questi e le persone fisiche e giuridiche, anche mediante l'uso della videoconferenza e dei servizi fiduciari quali la firma digitale e la posta elettronica certificata.

La proposta è attualmente all'esame di cinque Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (n. COM(2021) 760 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, recante disposizioni di coordinamento, finalizzate ad assicurare l'allineamento di una serie di direttive e decisioni quadro in materia civile e penale, con la nuova disciplina sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759.

Si tratta, in particolare, di modifiche ai seguenti atti: – direttiva 2003/8/CE, sul miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere; – decisione quadro 2002/465/GAI, sulle squadre investigative comuni; – decisione quadro 2002/584/GAI, sull'adozione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo; – decisione quadro 2003/577/GAI, sul mandato d'arresto europeo; – decisione quadro 2005/214/GAI, sul reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; – decisione quadro 2006/783/GAI, sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; – decisione quadro 2008/909/GAI, sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali; – decisione quadro 2008/947/GAI, sul reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale della pena; – decisione quadro 2009/829/GAI, sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; – decisione quadro 2009/948/GAI, sui conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali; – direttiva 2014/41/UE, sull'ordine europeo di indagine penale.

I predetti atti, oggetto di modifica, disciplinano la cooperazione giudiziaria europea e l'accesso alla giustizia nelle cause civili, commerciali e penali transfrontaliere, stabilendo anche disposizioni sulla comunicazione tra le autorità competenti, le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni (GAI), e tra le stesse autorità e le persone fisiche o giuridiche. Tuttavia tali atti non prevedono l'utilizzo dei mezzi digitali come modalità principale e presentano diverse lacune in tale contesto.

Inoltre, durante la pandemia da Covid-19, il ricorso a tecnologie digitali (posta elettronica, videoconferenza, ecc.), da parte di molti Stati membri, ha contribuito a limitare la perturbazione al normale funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari. Tuttavia, numerose delle soluzioni tecniche adottate sono state sviluppate in maniera *ad hoc* e non soddisfano appieno le esigenze in materia di sicurezza e di esercizio dei diritti fondamentali.

In questo contesto, la proposta di direttiva in esame, volta a rendere applicabile la nuova normativa sulla digitalizzazione, di cui alla proposta

di regolamento COM(2021) 759, ha la finalità di migliorare l'accesso alla giustizia nonché l'efficienza e la resilienza dei flussi di comunicazione inerenti alla cooperazione tra autorità giudiziarie, autorità competenti e persone fisiche e giuridiche nelle cause transfrontaliere dell'UE in materia civile, commerciale e penale, mediante il ricorso «per *default*» alle tecnologie digitali, consentendo di rendere più efficienti i sistemi giudiziari, alleviare gli oneri amministrativi, abbreviare i tempi di trattazione delle cause, e assicurare una comunicazione più sicura e affidabile.

Nello specifico, gli articoli da 1 a 11 introducono modifiche alle predette direttive e decisioni quadro in materia civile, commerciale e penale, rinviando alla disciplina contenuta nel regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, di cui alla proposta COM(2021) 759.

In particolare, tali modifiche riguardano: le modalità di trasmissione della domanda di patrocino a spese dello Stato; le modalità di comunicazione tra Stati membri nella creazione di squadre investigative comuni; le modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo; le modalità di trasmissione, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o sequestro probatorio; le modalità di trasmissione delle decisioni e del ricorso all'autorità in materia di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; le modalità di trasmissione di sentenze e certificati ai fini dell'esecuzione di sanzioni penali detentive; le modalità di comunicazione nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali; e le modalità di trasmissione dell'ordine europeo di indagine penale.

La proposta di direttiva in esame stabilisce altresì che gli Stati membri dovranno recepirla entro due anni dall'adozione degli atti di esecuzione sul sistema informatico decentrato, previsti dalla proposta di regolamento COM(2021) 759, che la Commissione europea avrà adottato entro due anni dall'entrata in vigore di tale proposta.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva anzitutto che la proposta si basa sull'articolo dall'articolo 81, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), e dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure intese all'eliminazione degli ostacoli all'accesso e al corretto svolgimento dei procedimenti civili con implicazioni transnazionali, e a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle relative decisioni.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto, l'obiettivo di assicurare un efficace e omogeneo utilizzo delle tecnologie digitali nei diversi settori della cooperazione giudiziaria europea e nell'accesso alla giustizia a livello transfrontaliero, può essere conseguito solo mediante un'azione condotta a livello dell'Unione. Diversamente, come dimostrato dall'esperienza acquisita, in assenza di intervento dell'UE, sono prevedibili solo progressi molto lenti e con il rischio di non assicurare l'interoperabilità tra i sistemi informatici nazionali.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo, limitandosi a introdurre, all'interno di una serie di direttive e decisioni quadro in materia giudiziaria, gli opportuni rimandi alla disciplina sulla digitalizzazione di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 759.

La proposta di direttiva è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito nell'esame in sede redigente, e ricorda che il provvedimento ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione.

Richiamati i pareri già espressi dalla Commissione il 4 luglio 2019 sul testo del disegno di legge e il 7 luglio 2020 sugli emendamenti, ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. – Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole su nuovo testo e parere non ostativo su emendamenti)

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), relatrice, illustra le principali modifiche del nuovo testo in esame, adottato come testo base dalla Com-

missione di merito l'8 febbraio 2022, in sostituzione di quello adottato il 13 gennaio 2022, e dà conto degli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda, brevemente, che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e richiama il parere già espresso dalla commissione, sul disegno di legge originario, in data 27 ottobre 2021.

Per quanto riguarda il nuovo testo, evidenzia che tra le modifiche apportate vi è la soppressione di ogni riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla necessità di dare urgente attuazione agli interventi in esso previsti in materia (cfr. articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 14 del disegno di legge).

Al riguardo ricorda che il PNRR prevede la riforma del sistema ITS (M4C1 – riforma 1.2), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2022 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: – rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano «Impresa 4.0»); – consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; – integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; – rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese.

Quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (M4C1 – investimento 1.5), da conseguire entro la fine del 2025, sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: – l'incremento del numero di ITS; – il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; – la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; – lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali.

Nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4C1- riforma 1.5), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2021 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, il PNRR pone l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.



Infine, la Relatrice, considerato che l'articolo 1 del nuovo testo mantiene il vincolo della coerenza del provvedimento con i parametri europei vigenti in materia di formazione tecnica superiore e che l'articolo 5 prevede *standard* minimi dei percorsi formativi in coerenza con il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, sottolinea come il provvedimento costituisca attuazione degli interventi previsti in materia dal PNRR e ne auspica l'entrata in vigore entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

Propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole sul nuovo testo e un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, e presenta un conferente schema di parere.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) preannuncia il suo voto contrario, ritenendo che il provvedimento si ponga in linea con una impostazione ideologica errata. In particolare, ritiene che la professionalizzazione non debba essere perseguita con una maggiore tecnicizzazione che comporta una perdita di valore della formazione. In tale contesto, si vuole far credere che l'alternanza scuola-lavoro non sia un problema, a fronte del suo evidente fallimento e delle vittime che ha prodotto.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

**Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (n. COM(2021) 570 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di decisione in titolo, che prevede l'introduzione di tre nuove risorse proprie dell'Unione europea, al fine di conferire al bilancio dell'UE le risorse necessarie per far fronte al rimborso, nell'arco di 30 anni, e al pagamento dei relativi interessi, del debito comune emesso dall'UE a titolo della componente sussidi a fondo perduto (*grants*) di *Next Generation EU*, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima, istituito per accompagnare la transizione verso un'economia decarbonizzata,

e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE.

Si prevede che queste nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l'anno a favore del bilancio dell'UE.

Nel dettaglio, la prima nuova risorsa propria prevede il versamento al bilancio dell'UE del 25 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione nell'ambito del sistema ETS, comprese le nuove quote relative al settore marittimo, agli edifici e al trasporto stradale di cui alla proposta COM(2021) 551. Per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi derivanti dallo scambio di quote di emissioni, la proposta prevede un contributo massimo e minimo calcolato in base al reddito nazionale lordo pro capite e all'intensità di emissione di carbonio dello Stato in questione.

La seconda prevede il versamento al bilancio dell'UE pari al 75 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 564.

Infine, terza nuova risorsa propria prevede che gli Stati membri versino al bilancio dell'UE un contributo pari al 15 per cento della quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e redditizie, che sarà riassegnata agli Stati membri che sono giurisdizioni di mercato finale, secondo il recente accordo OCSE/G20 sulla redistribuzione parziale dei diritti di imposizione («primo pilastro»).

La proposta entrerà in vigore il mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica, da parte degli Stati membri, dell'espletamento delle procedure costituzionali richieste per la sua approvazione, e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023 per la parte relativa alle quote di emissione ETS esistenti, e a decorrere dall'entrata in vigore delle citate proposte di revisione della direttiva ETS, di istituzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e dell'accordo globale OCSE/G20 sulla redistribuzione dei diritti di imposizione, per le parti corrispondenti.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità si sottolinea anzitutto che la base giuridica è individuata nell'articolo 311, terzo comma, del TFUE, il quale consente al Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e deliberando all'unanimità, di istituire nuove categorie di risorse proprie o di sopprimerle, con decisione che deve essere poi approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto, per consentire il rimborso e il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli emessi dall'UE per il finanziamento della componente sussidi a fondo perduto di *Next Generation EU*, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima, istituito per accompagnare la transizione verso un'economia decarbonizzata, si rende necessario l'ampliamento delle risorse proprie dell'UE, che può essere effettuato solo mediante un atto dell'Unione. Inoltre, anche l'obiettivo di ridurre il peso della risorsa propria basata sul

reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE, con l'istituzione di nuove risorse proprie dell'UE, può essere raggiunto solo con un atto dell'Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non sembra andare oltre quanto necessario per il conseguimento dei predetti obiettivi, in termini di entità quantitativa delle nuove risorse proprie di cui si propone l'istituzione. Inoltre, per quanto riguarda la risorsa basata sulla vendita delle quote di emissione ETS, si prevede un meccanismo perequativo, calcolato in base al reddito nazionale lordo pro capite e all'intensità di emissione di carbonio dello Stato in questione.

La proposta è attualmente all'esame di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) (n. COM(2021) 732 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta COM(2021) 732 in titolo, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in un altro Stato membro di cui non sono cittadini e che abroga la direttiva 93/109/CE, unitamente all'esame della proposta COM(2021) 733 sulle modalità di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali, per i residenti, cittadini di un altro Stato membro, e che abroga la direttiva 94/80/CE.

Al riguardo ricorda che i cittadini di uno Stato membro dell'UE, che risiedono, lavorano o studiano in un altro Stato membro, definiti «cittadini mobili europei», ammontano ad oggi a circa 17 milioni di persone. Tale cifra ha registrato nell'ultimo decennio un aumento dello 0,9 per cento rispetto ai dati del 2008. In particolare, l'aumento nel numero di cittadini mobili europei è stato alimentato dal consolidamento dei vantaggi legati alle quattro libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci, delle persone, la libera prestazione di servizi, la libera circolazione di capitali e la liberalizzazione dei pagamenti.

Per questo motivo, al fine di garantire il corretto esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, da parte dei cittadini mobili dell'Unione, alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, e per fare in modo che ciò avvenga alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro nel quale risiedono, si rende necessario aggiornare, chiarire e rafforzare le

norme esistenti che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione elettorale dei cittadini mobili dell'UE, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2024, nonché in ragione dei cambiamenti intervenuti negli enti locali di alcuni Stati membri e del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

In particolare, l'obiettivo delle proposte di direttiva in esame è di garantire il rispetto e il riconoscimento del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione, migliorando le procedure di identificazione degli elettori e dei candidati, iscritti sia nello Stato membro di origine, sia in quello di residenza, e facilitando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'accessibilità alle informazioni elettorali.

La proposta di direttiva COM(2021) 732 si compone di 23 articoli, suddivisi in quattro capi, mentre la proposta di direttiva COM(2021) 733 si compone di 19 articoli, suddivisi in quattro capi.

Nel dettaglio, il capo I di entrambe le proposte definisce all'articolo 1 l'oggetto e l'ambito di applicazione, affermando che lo scopo delle proposte è quello di stabilire le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione, che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità – rispettivamente – al Parlamento europeo e alle elezioni comunali.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini e dei concetti utilizzati nelle proposte e all'articolo 3 stabilisce come condizione per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo e alle elezioni comunali il possesso della cittadinanza europea e dei medesimi requisiti previsti per i cittadini dello Stato di residenza.

L'articolo 4 della proposta di direttiva COM(2021) 732 stabilisce il divieto del doppio voto o della doppia candidatura, nello Stato di origine e nello Stato di residenza, da parte di un cittadino dell'Unione nel corso della stessa elezione.

L'articolo 5 del COM(2021) 732 e l'articolo 4 del COM(2021) 733 stabiliscono che, qualora lo Stato di residenza richieda un periodo minimo di residenza per essere elettori o candidato, si considera assolto tale requisito con la residenza in qualunque altro Stato membro per la stessa durata.

Gli articoli 6 e 7 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e gli articoli 5 e 6 della proposta di direttiva COM(2021) 733 prevedono l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto o di eleggibilità per quei cittadini che siano decaduti dal diritto, nello Stato di origine o di residenza, per effetto di una decisione giudiziaria individuale, amministrativa o una decisione individuale in materia civile o penale.

L'articolo 8 della proposta COM(2021) 732 e l'articolo 7 della proposta COM(2021) 733 prevedono che l'elettore non possa essere obbligato al voto nello Stato membro di residenza.

Il capo II di entrambe le proposte di direttiva stabilisce le procedure associate all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità, e prevede all'articolo 9, 10 e 11 della proposta COM(2021) 732 e agli articoli 8, 9 e 11 della proposta COM(2021) 733 che: gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire all'elettore dell'Unione che ne abbia espresso volontà, attraverso la presentazione di una dichiarazione formale, di essere

iscritto nelle liste elettorali prima della consultazione elettorale; che all'atto di deposito della dichiarazione di candidatura il cittadino fornisca le stesse prove richieste al candidato nazionale anche attraverso la presentazione di una dichiarazione formale; che lo Stato membro di residenza informi l'interessato della decisione adottata riguardo alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o all'ammissibilità della candidatura e che, in caso di rifiuto di iscrizione, consenta al cittadino di presentare ricorso.

Si prevede altresì il potere della Commissione di adottare atti delegati relativi alla modifica della forma e del contenuto del modello di dichiarazione formale che l'elettore deve presentare per essere iscritto nelle liste elettorali o per presentare la propria candidatura.

L'articolo 12 di entrambe le proposte di direttiva prevede che gli Stati membri indichino un'autorità competente per l'adozione delle misure utili a informare i cittadini stranieri dell'Unione rispetto alle condizioni e modalità di iscrizione alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali, comunicando: la situazione relativa alla loro iscrizione; la data delle elezioni e le modalità della votazione; le norme riguardanti i diritti e gli obblighi di elettori e candidati; e i mezzi per ottenere informazioni sull'organizzazione delle elezioni.

L'articolo 13 della proposta COM(2021) 732 prevede che, al fine di evitare il doppio voto e la doppia candidatura, lo Stato di residenza trasmetta allo Stato di origine, sei settimane prima delle elezioni, i dati di identificazione personale definiti nell'allegato alla proposta, e che lo Stato di origine adotti le misure necessarie per evitare il doppio voto o la doppia candidatura. La Commissione europea fornisce agli Stati membri uno strumento sicuro che consenta la trasmissione cifrata delle informazioni personali.

L'articolo 14 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e l'articolo 10 della proposta di direttiva COM(2021) 733 stabiliscono che gli Stati membri che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto elettronico, del voto per corrispondenza o del voto via internet, provvedano affinché tali metodi siano disponibili anche agli elettori dell'Unione ivi residenti.

L'articolo 15 della proposta di direttiva COM(2021) 732 prevede che gli Stati membri forniscano al pubblico e alla Commissione europea i dati relativi alla partecipazione di cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo.

Il capo III di entrambe le proposte reca disposizioni derogatorie e transitorie e stabilisce all'articolo 16 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e all'articolo 13 della proposta di direttiva COM(2021) 733 che, se in uno Stato membro la percentuale degli elettori, cittadini di un altro Stato membro, supera il 20 per cento del totale degli elettori, in deroga alle disposizioni contenute nelle proposte, lo Stato membro può condizionare il diritto di voto alla residenza da più di cinque anni e il diritto di eleggibilità alla residenza da più di dieci anni.

Infine, il capo IV di entrambe le proposte reca disposizioni finali e prevede all'articolo 17 e 18 della proposta di direttiva COM(2021) 732 che, entro sei mesi dalle elezioni al Parlamento europeo, gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sull'applicazione della direttiva e dati sulla partecipazione dei residenti, cittadini di un altro Stato membro, mentre la Commissione europea, entro due anni dalle elezioni al Parlamento europeo del 2029, svolge una valutazione sul conseguimento degli obiettivi della direttiva.

Gli articoli 14 e 15 della proposta di direttiva COM(2021) 733 stabiliscono invece che, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sull'applicazione della direttiva e dati sulla partecipazione dei residenti, cittadini di un altro Stato membro, alle elezioni comunali, mentre la Commissione europea, entro due anni dalle elezioni al Parlamento europeo del 2029, svolge una valutazione sul conseguimento degli obiettivi della direttiva.

L'articolo 19 della proposta di direttiva COM(2021) 732 stabilisce che, nell'adozione di atti di esecuzione volti alla determinazione delle responsabilità e degli obblighi relativi al funzionamento dello strumento sicuro di cui all'articolo 13, a sostegno dello scambio di informazioni tra Stati membri, la Commissione europea sia assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

L'articolo 20 della proposta di direttiva COM(2021) 732 e l'articolo 16 della proposta di direttiva COM(2021) 733 disciplinano l'esercizio delle deleghe conferite alla Commissione europea dagli articoli 9, 10 e 13 del COM(2021) 732 e dagli articoli 2, 8 e 9 del COM(2021)733, circa le informazioni dei residenti, cittadini di altro Stato membro, stabilendone il periodo indeterminato e il potere di revoca del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'articolo 21 della proposta di direttiva COM(2021) 732 stabilisce che la direttiva sia recepita dagli Stati membri entro il 31 maggio 2023, mentre l'articolo 17 della proposta di direttiva COM(2021) 733 stabilisce come data del suo recepimento il 31 dicembre 2023.

In ultimo, l'articolo 22 della proposta COM(2021) 732 e l'articolo 18 della proposta COM(2021) 733 prevedono l'abrogazione, rispettivamente, della direttiva 93/109/CE e della direttiva 94/80/CE.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 20 paragrafo 2, lettera b), e nell'articolo 22, paragrafi 1 e 2 del TFUE, che stabiliscono il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, e che le modalità di tale esercizio sono definite con atto del Consiglio adottato all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di garantire il pieno esercizio dei diritti che derivano dalla cittadinanza dell'UE nel contesto delle elezioni comunali e del Parlamento

europeo, la semplificazione dell'accesso alle informazioni relative alle modalità di voto e di eleggibilità, delle procedure di registrazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso l'aggiornamento e il rafforzamento delle norme esistenti, può essere realizzato solo mediante un'azione a livello dell'Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, le proposte non vanno oltre quanto necessario per il conseguimento del predetto obiettivo, limitandosi a introdurre modelli *standard* per le dichiarazioni formali di iscrizione dei cittadini mobili nelle liste elettorali o per candidarsi, a prevedere l'istituzione di un'autorità nazionale competente a dare informazioni ai cittadini stranieri dell'Unione sulle modalità di iscrizione, e a migliorare lo scambio di informazioni ai fini del contrasto alla pratica del doppio voto e della doppia candidatura al Parlamento europeo.

Entrambe le proposte sono attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

Sulle proposte sono, inoltre, pervenute le rispettive relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo, tuttavia, suggerisce di allineare i due termini di recepimento al 31 dicembre 2023, ritenendo eccessivamente ristretto il termine del 31 maggio 2023 previsto per la proposta COM(2021) 732.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) (n. COM(2021) 733 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, rinviando all'illustrazione già svolta della proposta di regolamento COM(2021) 732.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 716**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito nell'esame in sede redigente,

ricordato che esso ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione;

richiamati i pareri espressi dalla Commissione il 4 luglio 2019 sul testo del disegno di legge e il 7 luglio 2020 sugli emendamenti;

valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2333  
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il nuovo testo, adottato come testo base dalla Commissione di merito l'8 febbraio 2022 (in sostituzione di quello adottato il 13 gennaio 2022) e gli emendamenti ad esso riferiti;

ricordato che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

richiamato il parere espresso sul disegno di legge originario, in data 27 ottobre 2021;

considerato che tra le modifiche apportate dal nuovo testo vi è la soppressione di ogni riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla necessità di dare urgente attuazione agli interventi in esso previsti in materia (cfr. articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 14 del disegno di legge);

ricordato, al riguardo, che:

– il PNRR prevede la riforma del sistema ITS (M4C1 – riforma 1.2), da conseguire con l'entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2022 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: – rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano «Impresa 4.0»); – consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; – integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; – rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese;

– quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (M4C1 – investimento 1.5), da conseguire entro la fine del 2025, sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: – l'incremento del numero di

ITS; – il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; – la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; – lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali;

– nell’ambito della riforma delle classi di laurea (M4C1- riforma 1.5), da conseguire con l’entrata in vigore della legislazione primaria entro la fine del 2021 e con la legislazione secondaria entro la fine del 2023, il PNRR pone l’obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l’accesso all’istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS;

considerato che l’articolo 1 del nuovo testo mantiene il vincolo della coerenza del provvedimento con i parametri europei vigenti in materia di formazione tecnica superiore e che l’articolo 5 prevede *standard* minimi dei percorsi formativi in coerenza con il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

valutato che il provvedimento costituisce attuazione degli interventi previsti in materia dal PNRR e auspicata l’entrata in vigore entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione del PNRR dell’Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell’erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul nuovo testo e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 22 febbraio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 77**

*Presidenza del Presidente*  
MORRA

*Orario: dalle ore 19,45 alle ore 20,21*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria  
186<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
URSO

*La seduta inizia alle ore 14.*

**Indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica: audizione del Segretario del COMINT Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e all'Aerospazio, generale Luigi Francesco De Leverano**

Il Comitato procede all'audizione del Segretario del COMINT Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e all'Aerospazio, Generale Luigi Francesco DE LEVERANO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Maurizio CATTOI (*M5S*) e VITO (*FI*).

Il generale DE LEVERANO ha quindi svolto l'intervento di replica.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Martedì 22 febbraio 2022

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
Carla RUOCCO

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### *AUDIZIONI*

**Audizione di Augusto dell'Erba, Presidente di Federcasse, in merito all'impatto della riforma del 2016 sull'operatività delle Banche di Credito Cooperativo**  
(Svolgimento e rinvio)

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha avviato un approfondimento sugli effetti prodotti dalla riforma del 2016 sull'operatività delle Banche di Credito Cooperativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della legge istitutiva (legge n. 28/2019).

L'audizione del professor Francesco Capriglione, svoltasi il 15 febbraio scorso, ha delineato con chiarezza diversi profili di attenzione derivanti dalla citata riforma.

L'attività conoscitiva prosegue oggi con l'audizione del dottor Augusto DELL'ERBA, Presidente di Federcasse, accompagnato dal dottor Sergio GATTI, Direttore generale, e dal dottor Roberto DI SALVO, Vicedirettore generale, che ringrazio per essere qui presenti.

Introduce quindi l'audizione del dottor Augusto DELL'ERBA.

Augusto DELL'ERBA, *Presidente di Federcasse*, e Sergio GATTI, *Direttore generale*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì della documentazione libera alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, il senatore Andrea DE BERTOLDI (*FdI*), a più riprese, il deputato Ubaldo PAGANO (*PD*), il senatore Marco PEROSINO (*FIBP-UDC*), i deputati Davide ZANICHELLI (*M5S*) e Umberto BURATTI (*PD*), nonché la senatrice Elena RIVOLTA (*L-SP-PS d'AZ*) ai quali risponde Augusto DELL'ERBA, *Presidente di Federcasse*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione libera consegnata dal dottor dell'Erba sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria**

**63ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**PIARULLI**

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*Interviene Claudio Martin, ex assessore del Comune di Vicchio.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che il sopralluogo presso la comunità «Metropolis» di Molfetta, già concordato in Ufficio di Presidenza e posticipato anche in relazione all'andamento dell'emergenza sanitaria nei mesi scorsi, si svolgerà il 3 marzo prossimo. Prega, quindi, i Commissari di voler comunicare l'eventuale intendimento a partecipare a tale sopralluogo.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audito di rappresentare

in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostantive alla suddetta forma di pubblicità.

#### AUDIZIONI

##### **Audizione di Claudio Martin, ex assessore del Comune di Vicchio**

La PRESIDENTE dà preliminarmente lettura di una missiva elaborata dall'auditore nel 2013, da cui emergeva la posizione assunta rispetto alla comunità «Il Forteto». Chiede quindi di voler riferire alla Commissione circa tali profili con particolare riferimento alla questione dell'affidamento dei minori

Il signor MARTIN svolge una relazione ricordando il ruolo di assessore rivestito nel Comune di Vicchio.

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (M5S), il deputato DONZELLI (FDI) e la PRESIDENTE.

Il signor MARTIN risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare  
che accolgono minori**

Martedì 22 febbraio 2022

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura CAVANDOLI

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*AUDIZIONI*

**Audizione del giornalista Luca Ponzi**  
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione di Luca Ponzi, ricordando che è stato il primo giornalista a indagare sulla vicenda dei minori illegittimamente affidati dal Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni della Val d'Enza. La sua audizione è particolarmente importante per approfondire le disfunzioni del sistema degli affidi, al di là delle responsabilità penali oggetto di accertamento.

Luca PONZI, svolge la relazione, evidenziando quelle che, sulla base della sua esperienza di cronista, sono le principali criticità del sistema di gestione dei minori fuori famiglia evidenziate nella vicenda.

Intervengono per porre quesiti la senatrice Maria RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), le deputate Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*), Benedetta FIORINI

(*LEGA*), Veronica GIANNONE (*FI*), Angela COLMELLERE (*LEGA*), nonché Laura CAVANDOLI, *presidente*, alle quali risponde Luca PONZI.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone di svolgere alcuni quesiti in forma segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul femminicidio, nonché su ogni forma  
di violenza di genere**

Martedì 22 febbraio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 53**

*Presidenza della Presidente*  
**VALENTE**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30*

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

